



# COMUNE DI RAVENNA

Servizio Appalti e Contratti



Progettazione, programmazione, affidamento, direzione lavori dei lavori pubblici e delle manutenzioni ordinarie; gestione espropri.

Appalto n. 1970 - Numero di riferimento attribuito al dossier (Numero Pratica): n. 2014/06.05/85  
**CIG [6009539C74]**- CUP C67E14000020001.

## BANDO DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006- PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLISPORTIVO DARSENA, MEDIANTE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI SITUATI AL PIANO TERRA DELLA TRIBUNA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO VIA MARANI A RAVENNA.**

Il presente bando di gara con i relativi moduli allegati sono in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet [www.comune.ra.it](http://www.comune.ra.it) (<<profilo di committente>> della stazione appaltante, art. 3, comma 35, del D.Lgs. 163/2006) dal **02-12-2014 al 19-01-2015**.

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 15.07.2014 di approvazione del progetto preliminare e delle determinazioni dirigenziali n. DO n. 253 del 24.11.2014 e F7 n. 44 del 01.12.2014 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006), indice una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto pubblico di lavori in oggetto.

Il progetto preliminare è stato validato dal Rup, ing. Claudio Bondi, in data 18.07.2014.

**1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA** – Servizio Edilizia – U.O. Impianti Sportivi.  
*Indirizzo postale:* Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna – Italia - *Indirizzo Internet:* <http://www.comune.ra.it>; *Posta elettronica:* [appaltiecontratti@comune.ra.it](mailto:appaltiecontratti@comune.ra.it) - *Fax:* +39 0544.482472.

Responsabile del procedimento: ing. Claudio Bondi – Dirigente Servizio Edilizia – U.O. Impianti Sportivi.  
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a: **ing. Elisabetta Canella (tel. +39-0544-482657)**.

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi ai seguenti numeri: 0544-482346 e/o 0544-482267.

Si rende noto che – oltre alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 - tutte le informazioni relative agli **esiti di gara** (l'elenco delle offerte presentate, le eventuali esclusioni, l'aggiudicazione e la graduatoria finale) saranno pubblicate, e quindi liberamente consultabili, entro cinque giorni dall'aggiudicazione provvisoria sul sito Internet [www.comune.ra.it](http://www.comune.ra.it).

### 1BIS – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L' AVCPASS

Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Si fa presente che l'art. 19 della legge 114/2014, ha previsto la soppressione dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 163/2006 e la decadenza dei relativi organi e che i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità sono trasferiti all' A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 102/2014: "Attività dell'A.N.AC. a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 - Disposizioni urgenti per il funzionamento").

### Disposizioni per la gara

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire il "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera della ex-AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

I concorrenti devono inserire le informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alcuni documenti relativi ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, specificamente descritti nel successivo art. 17 del bando di gara, mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente.

Coerentemente con quanto disposto dall'art., comma 3, dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, **i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente** dai soggetti competenti.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

Nei successivi articoli del presente disciplinare di gara, relativi ai requisiti di accesso richiesti per la partecipazione alla gara, sono specificati gli elementi che l'operatore economico deve inserire nel sistema AVCPass o i documenti che deve inserire nel sistema stesso per la comprova dei requisiti dichiarati.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificano interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali - in considerazione dell'estrema importanza ed urgenza dell'opera oggetto dell'appalto - si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

## **2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006 – art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006.**

Il contratto avrà ad oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto preliminare predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), l'offerta ha ad oggetto la redazione del progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

## **3. LUOGO DI ESECUZIONE, NATURA ED ENTITA' DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI DA EFFETTUARE, MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI, CONDIZIONI PARTICOLARI, EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI E CPV (Vocabolario comune per gli appalti):**

3.1. **luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori:** territorio del Comune di Ravenna, località Ravenna;

3.2. **oggetto dell'appalto.** Il presente bando di gara si riferisce alla gara per l'appalto integrato complesso, **avente per oggetto** - previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, redatto secondo le indicazioni e le modalità contenute nel capitolato speciale prestazionale e negli elaborati del progetto preliminare predisposto dal Comune di Ravenna - **la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori** di riqualificazione del Polisportivo Darsena, mediante interventi di ristrutturazione degli spogliatoi situati al piano terra della tribuna spettatori per mezzo di adeguamento funzionale (con redistribuzione degli spazi interni), delle strutture e degli impianti tecnici relativi ed inoltre, interventi relativi al campo da calcio principale, con rifacimento della recinzione e manutenzione straordinaria del manto erboso, in via Marani a Ravenna.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni/servizi, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto preliminare posto a base della presente gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore deve prendere completa ed esatta conoscenza.

In capo alla stazione appaltante rimane l'attività di verifica del progetto (verifica e validazione), la direzione lavori e contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché l'attività di accertamento della regolare esecuzione.

Il prezzo offerto remunera l'impresa di tutti i lavori, servizi, spese, prestazioni, oneri ed utili, necessari ad eseguire le opere rappresentate nel progetto e/o descritte nel capitolato. E' onere dell'impresa, prima della definizione e presentazione dell'offerta, controllare accuratamente in loco, i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, verificarne preventivamente la corrispondenza con le esigenze progettuali e considerare ogni onere che l'esecuzione comporti.

- 3.3. **importo complessivo dell'appalto:** euro **339.771,31** (Euro trecentotrentanovemilasettecentosettantuno /31), al netto di IVA, di cui euro 29.771,31 (dicasi euro ventinovemilasettecentosettantuno/31) per progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione soggetti al ribasso d'asta, euro 15.000,00 (quindicimila) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 11.000,00 per lavori di difficile valutazione, non soggetti a ribasso d'asta da compensarsi in economia. L'importo complessivo dell'appalto è suddiviso come segue:

<b>Euro</b>			
<b>Importo lavori (a corpo) - soggetti a ribasso d'asta</b>		<b>284.000,00</b>	
Oneri per la sicurezza - <i>non soggetti a ribasso d'asta</i>	<b>15.000,00</b>		
Lavori in economia (compresa la relativa sicurezza) - <i>non soggetti a ribasso d'asta</i>	<b>11.000,00</b>		
Totale complessivo lavori non soggetto a ribasso		<b>26.000,00</b>	
<b>a) Importo complessivo stimato per l'esecuzione lavori</b>			<b>310.000,00</b>
- Spese di progettazione <i>definitiva</i> - soggette a ribasso d'asta	<b>13.454,60</b>		
- Spese di progettazione <i>esecutiva</i> - soggette a ribasso d'asta	<b>11.878,78</b>		
-Spese per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione – soggette a ribasso d'asta	<b>4.437,93</b>		
<b>b) Importo totale servizi soggetti a ribasso d'asta</b>			<b>29.771,31</b>
<b>Totale appalto (a + b)</b>			<b>339.771,31</b>

**Categoria prevalente: OG2 Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.**

- 3.4. *importo non soggetto a ribasso d'asta per costi relativi alla gestione della sicurezza legati alle cautele, agli equipaggiamenti logistici e all'organizzazione di cantiere: Euro 15.000,00*
- 3.5. *importo non soggetto a ribasso d'asta per lavori in economia (compresa la relativa sicurezza): Euro 11.000,00.*
- 3.6. **Importo assoggettabile a ribasso d'asta (comprese le spese di progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione): Euro 313.771,31 (Euro 284.000,00 + Euro 29.771,31 = Euro 313.771,31).**  
**Tale importo corrisponderà nella successiva formula di cui al punto 13 del bando di gara a "Pg".**

**Tutti gli importi sopra riportati sono al netto di IVA;**

**lavorazioni di cui si compone l'intervento:**

lavorazione	categoria	qualificazio ne obbligatori a (si/no)	Lavorazioni relative a strutture, impianti e opere speciali	importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.	<b>OG 2</b>	<b>SI</b>	-----	<b>194.406,78</b>	<b>62,71%</b>	<b>Categoria prevalente</b>	nella misura massima del 30%
Edifici civili e industriali	<b>OG1</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>42.033,90</b>	<b>13,56%</b>	<b>scorporabile</b>	100,00%
Impianti tecnologici	<b>OG11</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>73.559,32</b>	<b>23,73%</b>	<b>scorporabile</b>	nella misura massima del 30%
<b>Totale lavori (compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia)</b>				<b>310.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Spese per la progettazione definitiva e esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</b>				<b>29.771,31</b>			
<b>Importo totale appalto</b>				<b>339.771,31</b>			

**Si precisa che, in fase di gara, i concorrenti:**

-possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come associazione temporanea mista;

-i requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico finanziari richiesti, **a pena di esclusione**, per la partecipazione alla presente gara sono inoltre indicati al successivo art. 11;

Ai sensi dell'art. 108, commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e dell'art. 12 co. 2 della L. n. 80 del 23/05/2014, si precisa che le lavorazioni relative alla **categoria scorporabile OG1, a qualificazione obbligatoria**, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Qualora l'operatore economico, direttamente oppure tramite impresa mandante in caso di concorrente riunito in raggruppamento, non possieda i requisiti per la predetta categoria OG1 – *vale a dire non possiede i requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i., oppure idonea attestazione SOA*, come specificato al successivo art. 11.2., dovrà **obbligatoramente**, indicare nell'offerta di voler **subappaltare** le lavorazioni della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG1 a soggetti in possesso di idonei requisiti.

La mancata indicazione della volontà di subappalto in caso di mancanza dei requisiti necessari, costituisce **irregolarità essenziale** sanabile con sanzione ai sensi dell'art 46, co. 1-ter del D.lgs. 163/2006 e smi e del successivo art. 15.3 (Sezione II) del bando di gara.

Esse sono comunque subappaltabili al 100% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Per le lavorazioni relative alla **categoria scorporabile OG11, a qualificazione obbligatoria**, relative a strutture, impianti ed opere speciali, di valore singolarmente **d'importo superiore al 15%** dell'importo totale dei lavori, si precisa che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b) della Legge 23 maggio 2014, n. 80, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente e sono **subappaltabili nella misura massima del 30%**.

Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o riunito in raggruppamento, ai sensi dell'art. 92, comma 7 del DPR 207/2010, non possieda integralmente i requisiti di qualificazione relativi alla categoria scorporabile OG11 - *vale a dire non possiede i requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i., oppure attestazione SOA nella categoria OG11 almeno con classifica I* - deve possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente e **obbligatoramente** indicare nell'offerta di voler **subappaltare nel limite massimo del 30%**, le lavorazioni della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11 a soggetti in possesso di idonei requisiti.

La mancata indicazione della volontà di subappalto in caso di mancanza dei requisiti necessari, costituisce **irregolarità essenziale** sanabile con sanzione ai sensi dell'art 46, co. 1-ter del D.lgs. 163/2006 e smi e del successivo art. 15.3 (Sezione II) del bando di gara.

**Si precisa che in caso di subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria OG11, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.**

Ai fini della partecipazione alla presente gara il concorrente deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico finanziari richiesti al successivo art. 11 del bando di gara.

**Nel rispetto degli articoli 40 e 53 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., i concorrenti devono possedere sia la qualificazione per le categorie dei lavori da realizzare che la qualificazione per le prestazioni di progettazione.**

Ai fini della qualificazione per l'esecuzione delle lavorazioni, le categorie ed i relativi importi di qualificazione sono indicati nella precedente tabella di cui al presente articolo 3.6.

**3.7. Classificazione delle prestazioni relative ai servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oggetto del presente appalto in base alle "Categorie delle opere" e "Identificazione delle opere" di cui alle vigenti tariffe professionali approvate Decreto Ministeriale n. 143/2013 ed anche in base alle Classi e categorie dei lavori di cui alla previgente tariffa (legge n. 143 del 1949)**

Sono state classificate le lavorazioni oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva in base alla "CATEGORIA", "DESTINAZIONE FUNZIONALE" e "IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE" di cui alla Tavola Z-1 del Decreto del Ministero della Giustizia 31.10.2013, n. 143 (in seguito per brevità DM 143/2013) come dalla Tabella di seguito riportata. La somma degli importi della colonna "Importo dei lavori cui si riferisce la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione" è pari **all'importo totale stimato dei lavori oggetto dell'appalto al netto dei lavori in economia** e cioè: Euro 310.000,00 - Euro 11.000,00 = Euro 299.000,00. Infatti, i lavori in economia non sono stati computati né ai fini del calcolo del corrispettivo per la progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da porre a base di gara né per determinare gli importi richiesti per i requisiti dei progettisti di cui al successivo articolo 11.3 b).

	Classi e categorie		
Note	Legge 02.30.1949, n.143	DM 31.10.2013, n. 143 – TAVOLA Z1 Id Opere	Importo dei lavori cui si riferisce la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oggetto del presente appalto
Opere edili (comprese nella categoria prevalente OG2 e nella scorportata OG1)	I-c	E.11 - EDILIZIA	Euro 225.440,68
Impianti idrico-sanitari (compresi nella categoria scorporata OG11)	III-a	IA.01 - IMPIANTI	Euro 27.322,03
Impianto termico (compreso nella categoria scorporata OG11)	III-b	IA.02 - IMPIANTI	Euro 21.016,95
Impianti elettrici (compresi nella categoria scorporata OG11)	III-c	IA.03 - IMPIANTI	Euro 25.220,34
		<b>TOTALE</b>	<b>Euro 299.000,00</b>

**Per le imprese qualificate per prestazioni di sola costruzione.**

Qualora le imprese concorrenti siano qualificate per prestazioni di sola costruzione (con esclusione, quindi, delle congiunte qualificazioni per prestazioni di progettazione e costruzione), ai sensi e per effetto dell'art. 53, comma 3 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 92, comma 6, primo periodo del DPR 207/2010, le stesse devono dimostrare i requisiti richiesti per la progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, attraverso progettista/i di cui all'art. 90 comma 1, lettere d), e), f-bis), g) e h) del D.lgs. 163/2006, associato/i o indicato/i in sede di offerta, dotato/i dei requisiti di cui ai successivi articoli 11.3.a) e 11.3.b) del presente bando di gara.

**Per le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione**

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui ai successivi 11.3.a) e 11.3.b), attraverso **l'associazione o l'indicazione** in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90 comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del codice, **laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.**

**3.8.** modalità di determinazione del corrispettivo: il contratto sarà stipulato **a corpo** ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, primo periodo del D.lgs. 163/2006. L'ammontare a corpo è fisso ed invariabile ed è riferito globalmente all'opera nel suo complesso, ben definita pur se non completa in tutti i minuti dettagli esecutivi. Pertanto le parti non potranno invocare verifiche sulle misure, o sul valore attribuito delle opere.

Si precisa che l'offerta economica, come sarà in seguito ulteriormente specificato, dovrà essere formulata mediante **ribasso sull'importo posto a base di gara.**

**3.9. CPV relativo all'oggetto principale del contratto: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione.**

**3.10. Particolari obblighi e vincoli esecutivi.**

I professionisti incaricati della progettazione esecutiva prima della stipula del contratto, dovranno dichiarare di aver preso visione, di approvare e di accettare incondizionatamente l'attività progettuale precedentemente svolta.

Nel caso in cui si dia avvio alla progettazione esecutiva prima della stipula del contratto, l'affidatario dovrà consegnare alla stazione appaltante la polizza del progettista al momento dell'avvio della progettazione stessa. Pertanto i partecipanti sono tenuti ad accettare la condizione per cui **in caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, la polizza di cui all'art. 269, comma 4, ultimo periodo del DPR 207/2010, deve essere prodotta al momento del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.**

I concorrenti dovranno indicare il nominativo dei soggetti a cui verrà affidata la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il nominativo del soggetto che si occuperà dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ed in caso di raggruppamenti temporanei, come verranno suddivise le prestazioni sopradette.

I concorrenti dovranno specificare altresì la **sede o le sedi in cui avverrà la redazione della progettazione esecutiva.**

Si rammenta che il progetto esecutivo dovrà essere realizzato e firmato da almeno **due tecnici qualificati**, di cui **almeno un architetto per le opere civili** (trattandosi di interventi che riguardano un edificio sottoposto ai vincoli di cui al D.L. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio") e **un ingegnere per gli impianti.**

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (elaborato facente parte del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 33, comma 1 lett. f del D.P.R. 207/2010) dovrà essere redatto e firmato da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 98 de D.lgs. n. 81/2008.

**4. TERMINE ULTIMO PER LA PROGETTAZIONE E PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI:**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 168 del DPR 207/2010, ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale prestazionale e dell'art. 8 dello schema di contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà redigere e consegnare alla Stazione

appaltante il progetto esecutivo entro il termine perentorio di **45 giorni** dalla data di ordinazione della prestazione emanata dal responsabile del procedimento, ai fini della successiva approvazione da parte della stazione appaltante.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applica la penale di cui agli artt. 16-bis del capitolato speciale prestazionale e di cui all'art. 6-bis dello schema di contratto. Qualora il progetto esecutivo elaborato dall'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore stesso. L'aggiudicatario dovrà farsi carico di aggiornare gli elaborati grafici relativi al progetto esecutivo approvato qualora si renda necessario apportarvi modifiche per la buona riuscita dei lavori.

**Si fa rinvio, ai fini degli adempimenti posti a carico dell'aggiudicatario, alle disposizioni del capitolato speciale prestazionale e dello schema di contratto.**

Il termine per l'ultimazione di tutti i lavori compresi nell'appalto è di **150 giorni (centocinquanta)** naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori. In caso di ritardo nell'ultimazione delle opere sarà comminata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste dall'art. 21 del capitolato speciale prestazionale e dall'art. 8 dello schema di contratto.

**5. DOCUMENTAZIONE:** Gli elaborati del **progetto preliminare** posto a base di gara, il capitolato speciale prestazionale e lo schema di contratto sono consultabili presso il Servizio Edilizia – **Unità Organizzativa Impianti Sportivi** – previo appuntamento telefonico al numero **Tel. 0544-482657 e/o Tel. 0544-482658** nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. Per l'acquisizione della documentazione tecnica, l'impresa interessata dovrà rivolgersi direttamente alle Copisterie che verranno indicate dal suddetto ufficio e provvedere al pagamento dei relativi costi di riproduzione.

Il Progetto preliminare, che viene fornito unitamente alla documentazione di gara, dalla stazione appaltante è composto dai seguenti elaborati:

n.	Cod. Elab.	Titolo Elaborato	Scala
1	ELC	Elenco Elaborati	
2	RI	Relazione illustrativa	
3	I_SIC	Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza	
4	SPESA_S	Calcolo sommario della spesa	
5	QTE	Quadro economico	
6	CDP	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	
7	SCH_C	Schema di contratto	
8	A01	Stato di fatto: Planimetria generale con individuazione aree di intervento	1:500
9	A02	Stato di fatto: Pianta piano terra, piano primo, piano gradonate, piano copertura, Planivolumetria	1:100 1:200
10	A03	Stato di fatto: Pianta piano terra	1:50
11	A04	Stato di fatto: Sezioni A, B, C	1:50
12	A05	Stato di fatto: Prospetti Est, Ovest	1:50

13	A06	Stato di fatto: Prospetti Nord, Sud	1:50
14	P01	Progetto: Planimetria generale con individuazione aree di intervento	1:500
15	P02	Progetto: Pianta piano terra, piano primo, piano gradonate, piano copertura, Planivolumetria	1:100 1:200
16	P03	Progetto: Pianta piano terra	1:50
17	P04	Progetto: Sezioni A, B, C	1:50
18	P05	Progetto: Prospetti Est, Ovest	1:50
19	P06	Progetto: Prospetti Nord, Sud	1:50

Il presente **bando di gara** come pure i **modelli allegati: Allegato 1)**-domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive **Allegato 2)** -dichiarazioni sostitutive del consorzio; **Allegato 3)** dichiarazioni sostitutive del dell'operatore economico ausiliario in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento; **Allegato 4)**-dichiarazione relativa all'offerta economica; **Allegato 5)**- Offerta relativa ai sub-criteri di valutazione C1) e C2; **Allegato 6)**-domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive dei progettisti associati e/o indicati; **Allegato 7)**-Scheda referenze professionali dei progettisti (Allegato O del DPR 207/2010), per la formulazione della domanda, delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'offerta sono altresì disponibili sul sito internet del Comune di Ravenna all'indirizzo: <http://www.comune.ra.it/>

**Si allega modello per la giustificazione dei prezzi che i concorrenti dovranno utilizzare nel caso in cui siano sottoposti a verifica di congruità da parte del Rup.**

**5.1 CHIARIMENTI:** E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, ing. Claudio Bondi, al numero di fax: **+39-0544-482630** o all'indirizzo email ([cbondi@comune.ra.it](mailto:cbondi@comune.ra.it)), **entro e non oltre il giorno 17-12-2014.**

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet:

<http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-e-concorsi/Bandi-di-Gara>, nella sezione **Lavori – Bandi in pubblicazione.**

## **6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE E SOPRALLUOGO:**

**6.1. termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del giorno 19.01.2015**

**6.2. indirizzo di ricezione delle offerte:** Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia

**6.3. modalità:** secondo quanto previsto nel presente bando di gara;

**6.4. sedute di gara:**

**6.4.1. prima seduta pubblica** (di apertura delle **buste "A"** contenenti la documentazione amministrativa e **della busta "B"** contenenti le offerte tecniche): il giorno 21.01.2015, alle ore 9,00 presso la Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna;

**6.4.2.** le **Buste "B"** contenenti le offerte tecniche saranno poi esaminate in sedute riservate;

**6.4.3. seduta pubblica** (di apertura delle **buste "C"**): il giorno, l'ora e il luogo di questa seduta pubblica saranno comunicati ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data della seduta stessa e saranno anche pubblicizzati sul sito internet del Comune di Ravenna;

**6.4.4.** il giorno, l'ora e il luogo delle eventuali **ulteriori sedute pubbliche** (nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-*bis* e di cui all'art. 46, comma 1-*ter* del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., o in seguito a integrazione o regolarizzazione da parte dei concorrenti del PASSoe, nonché per il controllo a campione di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o per il procedimento di verifica di anomalia delle offerte), saranno comunicate ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse.

#### **6.5 visita dei luoghi:**

Al fine di rispettare le indicazioni e le metodologie di intervento previste nel progetto preliminare fornito dalla stazione appaltante, il progetto definitivo e quello esecutivo dovranno tenere conto della necessità di adottare tecnologie costruttive e materiali consoni alle finalità dell'opera. A tale scopo, i concorrenti, **a pena di esclusione**, oltre a prendere visione dei documenti del Progetto Preliminare, dovranno obbligatoriamente effettuare nell'immobile oggetto dell'intervento, un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dello stato di fatto dell'organismo edilizio e dei materiali che lo compongono.

I concorrenti potranno eseguire **ulteriori indagini specialistiche** ritenute necessarie, purchè queste siano del tipo non invasivo. L'amministrazione comunale, dopo la pubblicazione del bando, metterà a disposizione dei partecipanti l'accessibilità ai manufatti per l'esecuzione delle suddette indagini, preventivamente rispetto alle offerte, che dovranno contenere il progetto di livello definitivo così come disciplinato dall'art. 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

#### **Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:**

- **titolare o rappresentante legale dell'impresa;**

- **direttore tecnico;**

- **dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa.**

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un tecnico del Comune.

La visita dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate:

**11.12.2014;**

**16.12.2014;**

**18.12.2014;**

**30.12.2014**

La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero di tel. **+39-0544-482657 (ing. Elisabetta Canella) o +39-0544-482658 (geom. Antonio Giacinto)** e confermata via fax al numero **+39-0544-482630**, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

Si precisa che, **in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti**, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, **già costituiti o da costituirsi**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, tra i diversi operatori economici, **il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati**, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, salva diversa comunicazione da parte del competente ufficio comunale, sarà **in viale Berlinguer, n. 68 - Ravenna;**

**7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.

**8. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:** l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, nel rigoroso rispetto delle modalità e di tutte le prescrizioni dettate dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e dal successivo art. 16 del presente bando di gara. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari sarà restituita, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, tramite posta ordinaria. I concorrenti non aggiudicatari possono anche ritirare direttamente la cauzione presso l'ufficio che sarà indicato nelle comunicazioni riguardo l'intervenuta aggiudicazione definitiva che l'amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

**All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:**



**- cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.**

La cauzione definitiva deve essere pari al **10 (dieci) per cento** dell'importo contrattuale e dovrà essere resa contestualmente alla firma del contratto. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori;

**- polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza di cui all'art. 111, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006**, di cui deve/ono essere munito/i il/i progettista/i incaricato/i della progettazione a far data dall'approvazione del progetto esecutivo.

Trattandosi di appalto di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 269 comma 4, ultimo periodo, del DPR 207/2010, la polizza decorre dalla data di stipula del contratto con l'affidatario e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione dell'affidatario. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 restando necessarie in corso di esecuzione.

**Nel caso in cui si dia avvio alla progettazione esecutiva prima della stipula del contratto, l'affidatario dovrà consegnare alla stazione appaltante la polizza del progettista al momento dell'avvio della progettazione stessa.**

\*\*\*

Fermo restando quanto disposto dall'art. 75 e dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006, **10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori**, l'esecutore è altresì obbligato a stipulare **polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006**, per le somme indicate al successivo **art. 15-bis del presente bando di gara**.

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste, ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

**9. MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:**

**9.1. finanziamento:** è assicurato mediante contributo concesso dal Ministero dell'economia e finanze per "la Ristrutturazione campo sportivo e spogliatoi Darsena" annualità 2010 come da D.M. 9 giugno 2010.

**9.2. pagamenti:** i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli **12 e segg.** dello schema di contratto e dagli articoli **29 e segg.** del capitolato speciale prestazionale. Si precisa che il pagamento dei corrispettivi per la progettazione è effettuato a favore dell'appaltatore.

**Anticipazione del prezzo**

Come previsto dall'art. 29 del capitolato speciale prestazionale, si precisa che ai sensi dell'art. 26 ter del D.L. n. 69 del 21/06/2013, convertito con L. n. 98 del 20 agosto 2013, n. 98, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2 del DPR 207/2010, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, di **apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa**, alle condizioni esplicitate all'art. 29 del capitolato speciale prestazionale.

**10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. E' inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 47, del D.Lgs. 163/2006 ovvero ai sensi dell'art. 38, comma 5, dello stesso decreto;

**11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:**

**11.1. Requisiti di ordine generale**

Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Tali requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza di presentazione delle offerte. In particolare saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura i

soggetti che incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. **38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)** del **D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Per gli operatori economici a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni è richiesta - ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 - di essere regolarmente iscritti nel **registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato**.

Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento è richiesto, **a pena di esclusione**, di non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.

**E' fatto obbligo** agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, di indicare in sede di gara le **quote di partecipazione al raggruppamento**, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010. Il medesimo obbligo si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere e), e-bis) ed f), del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Inoltre, in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere modificati. Qualora, successivamente alla stipula del contratto ed alla consegna lavori, uno o più dei soggetti assegnatari dovesse essere modificato per cause eccezionali adeguatamente motivate, l'Amministrazione committente può autorizzare la sostituzione, purché i nuovi consorziati che subentreranno come esecutori non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla presente gara.

*I consorziati* - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 dichiarano di concorrere, **devono possedere, a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale di cui al presente articolo 11.1., da dimostrarsi, in sede di offerta, mediante apposite dichiarazioni sostitutive, utilizzando preferibilmente il **modulo Allegato 2)**.

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata", come anche specificato nell'art. 11.1 del presente bando di gara, pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.

**Non è ammessa** la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali sussistono:

- a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente articolo;
- b) le cause di esclusione di cui all'art. 253 del D.P.R. 207/2010;
- c) l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del D.P.R. 207/2010, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali.

**I requisiti che i progettisti dovranno possedere sono specificati al successivo punto 11.3 del bando di gara.**

### **11.2. Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l' esecuzione dei lavori (caso di concorrente stabilito in Italia)**

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere, **a pena di esclusione**:

- attestazione SOA nelle categorie e classifiche adeguati ai lavori da svolgere, di cui all'art. 40, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, in corso di validità alla data della gara di cui all'art. 6.4.1. del presente bando, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi degli articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2010.

Nel caso in cui il concorrente intenda dimostrare i requisiti per la progettazione di cui al successivo punto 11.3, tramite **attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione**, di cui all'art. 40, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, in corso di validità alla data della gara di cui all'art. 6.4.1. del presente bando, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi degli articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2010, i **progettisti interni all'impresa concorrente, incaricati della progettazione esecutiva, dovranno dimostrare altresì il possesso dei requisiti di cui ai seguenti punti 11.3 a II) e 11.3.b).**

**(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)**

- i concorrenti devono possedere i requisiti secondo quanto previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. 163/2006;

In particolare, nel caso di concorrente singolo o associato si richiede attestazione SOA nella categoria prevalente OG2 con classifica almeno pari alla I e qualificazione nella categoria OG11 per almeno il 70% dell'importo delle lavorazioni riconducibili alla medesima categoria OG11 (70% di Euro 73.559,32 = Euro 51.491,52) da dimostrare o tramite possesso di attestazione SOA con qualificazione nella cat. OG11 o mediante i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 con riferimento a quest'ultimo importo di Euro 51.491,52. Resta fermo che per le lavorazioni riconducibili a categorie a qualificazione obbligatoria per le quali non si posseggano i requisiti è fatto obbligo indicare la volontà di subappalto sempre nel rispetto nel limite massimo consentito per la categoria OG11.

**Categoria OG11**

Le lavorazioni riconducibili alla categoria OG11 – essendo la stessa singolarmente di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori – ai sensi e per effetto dell'art. 12, comma 2, lettera b), ultimo periodo della Legge 80/2014 sono subappaltabili nel limite massimo del 30% dell'importo delle stesse.

Conseguentemente il concorrente **singolo o associato**, deve possedere in proprio o tramite l'istituto dell'avvalimento, i requisiti di qualificazione adeguati a coprire almeno il 70% dell'importo delle lavorazioni riconducibili alla stessa categoria OG11 (requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 come sotto specificati, oppure la qualificazione SOA nella categoria OG11 con classifica I.).

Inoltre, ai sensi dell'art. 92, comma 7, primo periodo, del DPR 207/2010 s.m.i., il concorrente singolo o riunito in raggruppamento - che non sia qualificato nella categoria OG11 per l'intero importo indicato all'art. 3.6 del presente bando pari ad Euro 73.559,32, **dovrà possedere i requisiti mancanti – oggetto di subappalto obbligatorio e sostanziale per la qualificazione – con riferimento alla categoria prevalente.**

**Categoria OG1**

Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria scorporata OG1 subappaltabile al 100%, il concorrente singolo o riunito in raggruppamento, qualora non sia qualificato nella stessa categoria OG1 (vale a dire qualora non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 come sotto specificati oppure non sia in possesso della qualificazione SOA nella categoria OG1 e/o nelle altre categorie sotto indicate almeno con classifica I), deve possedere i requisiti mancanti - **oggetto di subappalto obbligatorio e sostanziale per la qualificazione** - con riferimento alla categoria prevalente.

Nei casi sopradetti il concorrente è obbligato ad indicare in sede di offerta, il subappalto per le lavorazioni per le quali non è qualificato, a soggetti in possesso di idonei requisiti, pena la comminazione della **sanzione per irregolarità essenziale**.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esecuzione dei lavori di cui al presente punto 11.2, devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da ciascun soggetto del raggruppamento:

- in caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o di tipo verticale, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 92, comma 2 o comma 3 del D.P.R. 207/2010;
- inoltre, in caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o di tipo misto, ciascun soggetto del raggruppamento che assume una quota parte delle lavorazioni riconducibili alla medesima categoria, prevalente e/o scorporata, deve comunque possedere idonea qualificazione per la rispettiva quota di lavorazioni assunte (ovvero possedere attestazione SOA nella cat. OG2 per assumere ed eseguire quota parte delle categoria prevalente OG2 e attestazione SOA o requisiti ex art. 90, comma 1, DPR 207/2010 per quota delle lavorazioni delle categorie scorperate OG1 e OG11).

In relazione a quanto indicato dalla ex A.V.C.P., nella determinazione n. 5/2009, i lavori relativi alla categoria scorporata OG1 rientrano tra i **"Lavori edilizi e stradali "** di cui alla lettera a) dell'art. 1.2 della citata determinazione, di cui fanno parte anche i lavori eseguiti nelle categorie **SOA OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12**.

Pertanto relativamente alla categoria **OG1** di importo inferiore a 150.000,00 euro, **le categorie di qualificazione SOA che possono essere utilizzate dai concorrenti ai fini della qualificazione, sono le categorie SOA OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12**.

I concorrenti non in possesso di attestazione SOA in corso di validità nelle suddette categorie, possono qualificarsi ai sensi dell'art. 90 comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., mediante lavorazioni rientranti nelle declaratorie delle categorie **SOA OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12**, contenute nell'allegato A del DPR 207/2010.

Invece, in relazione alla natura dei lavori relativi alla categoria scorporata **OG11** – sempre di importo inferiore a 150.000,00 euro - qualora il concorrente non possieda la qualificazione SOA nella stessa cat. OG11 - dovrà dimostrare i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 comma 1, lettera a) DPR 207/2010) ed in applicazione analogica dell'art. 79, comma 16, del DPR 207/2010, mediante lavorazioni rientranti nelle declaratorie delle categorie **SOA OS3, OS28 e OS30** contenute nell'allegato A del DPR 207/2010, con rispetto delle proporzioni minime per ciascuna di esse stabilite dall'art. 79, comma 16, DPR 207/2010 rispetto all'importo delle lavorazioni riconducibili categoria scorporata OG11 per le quali ci si intende qualificare (fermo restando l'obbligo di qualificarsi per almeno il 70% delle stesse).

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad **almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara**. Nel presente appalto ciò comporta che per usufruire della possibilità dell'incremento di un quinto della propria classifica l'impresa raggruppata o consorziata dovrà possedere, a pena di esclusione, almeno la **classifica I** nella categoria dei lavori che intende assumere.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari e di consorzi stabili si applicano le indicazioni contenute nel bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 dell'A.N.A.C. e nei punti 7.1 e 7.1.1 PARTE I della Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 Bando Tipo - Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici (d'ora in poi "Bando Tipo") - così come integrata e modificata dalla normativa introdotta dalla legge 18 agosto 2014, n. 14 per le parti incompatibili, alla luce della nuova disciplina sul soccorso istruttorio.

### **11.3 Requisiti per la progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**

I requisiti che i progettisti di cui all'art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - indicati o associati dal concorrente - dovranno possedere, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono i seguenti:

**11.3. a) Requisiti generali e professionali**- I soggetti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva devono possedere e dichiarare, oltre alle qualifiche professionali:

- **11.3. a I)** l'assenza di cause di esclusione e possedere i requisiti di ordine generale di cui all'**art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.**, così come descritti al precedente articolo 11.1 e qualora costituiti in forma societaria, anche l'iscrizione alla Camera di Commercio industria, agricoltura e artigianato o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, per categorie di attività che comprendono quelle oggetto del presente appalto;

- **11.3. a II)** **l'iscrizione all'ordine professionale**. I professionisti che concretamente svolgeranno la redazione del progetto e che lo firmeranno, ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.lgs. 163/2006, dovranno essere **iscritti negli appositi Albi** previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

**Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve possedere lo specifico titolo di abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008.**

Nel caso di società di professionisti o di società di ingegneria (di cui all'art. 90, comma 1, lettere e) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) si richiede obbligatoriamente l'indicazione in sede di offerta – ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 – dei professionisti che saranno effettivamente incaricati della redazione della progettazione e che firmeranno il progetto.

### **11.3. b) Requisiti speciali per la progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**

I requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione devono essere posseduti attraverso:

- i progettisti di cui all'art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., **indicati o associati**

e/o

- i progettisti dello **staff di progettazione** dell'operatore economico qualificato per prestazioni di progettazione ed esecuzione qualora lo stesso intenda eseguire la progettazione attraverso il proprio staff interno.

Rilevata la specificità del servizio da affidare, che consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva e nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di lavorazioni che si articolano in tipologie che per natura e complessità richiedono specifiche competenze, i requisiti richiesti – **pena l'esclusione** – per i progettisti sono i seguenti:

- avvenuto espletamento, **con buon esito**, negli ultimi 10 anni, di **servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** relativi alla **somma di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle "Categorie" ed "Identificazione delle opere"** (o ID Opere) **cui si riferisce la progettazione oggetto del presente appalto**, riportate nella seguente Tabella I, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali di cui alla tavola Z-1 allegata al DM 143/2013 - per un importo complessivo almeno pari ad Euro 448.500,00 Tale importo è stato determinato moltiplicando per **1,5** (uno virgola cinque) l'importo complessivo dei lavori da progettare, pari ad euro 299.000,00, ottenuto dalla somma degli importi della colonna **"Importo dei lavori cui si riferisce la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oggetto del presente appalto"** della tabella di cui al precedente articolo 3.7.

Inoltre - fermo restando quanto sopra detto- si richiede che la **somma dei lavori** oggetto dei servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, svolti con buon esito negli ultimi dieci anni di cui sopra:- riferiti alle tre **ID opere IA.01, IA.02 e IA.03** (ovvero, avendo a riferimento le precedenti tariffe, alle classi e categorie III-a, III/b e III/c) sia almeno pari ad Euro 73.559,32 (importo pari alla somma degli importi dei relativi lavori cui si riferisce la progettazione oggetto del presente appalto indicati al precedente art. 3.7.), pertanto avendo a riferimento le precedenti tariffe, si richiede l'avvenuto espletamento della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nella classe e categoria III-a, oppure nella classe e categoria III-b, oppure nella classe e categoria III-c, oppure in due su tre delle predette classi e categorie, oppure in tutte e tre.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono le progettazioni e i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione eseguiti devono intendersi al netto di IVA.

**Tabella I**

	Classi e categorie		Somma di tutti i lavori relativi ai servizi
	Legge 02.30.1949, n.143	DM 31.10.2013, n. 143 – TAVOLA Z1 <b>Id Opere</b>	
Opere edili (comprese nella categoria prevalente -OG2 e nella categoria scorporata OG1)	<b>I-c</b>	<b>E.11</b> - EDILIZIA	<b>EURO 338.161,02</b>
Impianti idrico-sanitari (compresi nella categoria scorporata OG11)	<b>III-a</b>	<b>IA.01</b> - IMPIANTI	<b>EURO 40.983,05</b>
Impianto termico (compreso nella categoria scorporata OG11)	<b>III-b</b>	<b>IA.02</b> - IMPIANTI	<b>EURO 31.525,43</b>
Impianti elettrici (compresi nella categoria scorporata OG11)	<b>III-c</b>	<b>IA.03</b> - IMPIANTI	<b>EURO 37.830,51</b>
Importo totale			<b>EURO 448.500,00</b>

**I servizi tecnici che possono concorrere alla formazione dei requisiti necessari per la qualificazione, sono quelli di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – senza che siano fissati importi minimi all'interno delle predette tipologie di servizi.**

I servizi valutabili ai fini della dimostrazione del requisito di cui al presente punto 11.3.b) sono quelli con le caratteristiche (periodi di espletamento ecc..) di cui all'**art. 263, comma 2** del DPR 207/2010 che nella presente procedura di affidamento viene interpretato – coerentemente alla sentenza del Tar del Lazio Sezione Seconda Quater del 28/02/2013 n. 2180 come segue. In caso di progettazioni definitive o esecutive espletate negli ultimi dieci anni per committenti pubblici non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati purchè la progettazione sia stata regolarmente e formalmente approvata dalla stazione appaltante in base alla vigente normativa.

In caso di **committenti privati** non solo i servizi di progettazione espletati negli ultimi dieci anni devono essere stati ultimati, ma anche i relativi lavori devono essere stati completati o quanto meno iniziati e comunque devono essere suscettibili di effettiva realizzazione. In sostanza, ai fini di un controllo sulla serietà e validità delle progettazioni effettuate, si esige che il progetto sia stato realizzato o per lo meno che i relativi lavori siano iniziati e che quindi il committente privato abbia effettivamente accettato il progetto decidendo di tradurlo in pratica. Solo questo comportamento infatti può costituire un equivalente della approvazione da parte della stazione appaltante al fine di comprovare la validità dei servizi di progettazione svolti e quindi l'affidabilità del progettista. Conseguentemente anche le progettazioni eseguite per committenti privati ed utilizzate da questi ultimi per la partecipazione a pubbliche gare possono essere utilizzati dal progettista per la qualificazione di cui al presente articolo 11.3.b) solo se il progetto è risultato aggiudicatario della pubblica gara ed è stato conseguentemente formalmente approvato dalla stazione appaltante.

Atteso che la precedente suddivisione in "classi" e "categorie" (di cui alla tariffa previgente della legge n. 143 del 1949) risulta ora sostituita, nella **tavola Z-1 allegata al DM 143/2013**, dalla suddivisione in "categorie delle opere", "destinazione funzionale" e "identificazione delle opere", ai fini della dimostrazione del requisito di cui al presente punto, si precisa che in caso di incertezze nella comparazione si potrà fare riferimento al contenuto oggettivo della progettazione definitiva e/o esecutiva svolta. In altri termini, le progettazioni eseguite con buon esito negli ultimi dieci anni relative alle classi e categorie della previgente tariffa che possono essere utilizzate per la dimostrazione del requisito di cui al presente punto saranno valutate non solo con riguardo alla corrispondenze indicate nella precedente Tabella I di cui sopra e della Tavola Z1 allegata al D.M. 143, ma **anche avendo a riferimento il contenuto sostanziale delle opere progettate** qualora non vi sia esatta corrispondenza tra le declaratorie delle previgenti classi e categorie con le Categorie e ID opere di cui al DM 143/2013.

Nell'ambito della stessa categoria **EDILIZIA**, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale), sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti richiesti nel presente bando, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, coerentemente a quanto previsto anche dall'art. 8, comma 1 del D.M. 143/2013, mentre tale criterio non è applicabile alla categoria **IMPIANTI**, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità, così come proposto anche dalla ex AVCP nel Documento "Revisione ed aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura all'ingegneria" e della deliberazione del 3 maggio 2012, n. 49 - Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27".

L'obbligo di cui all'art. 253, comma 5, del DPR 207/2010 di prevedere un **giovane professionista** si intenderà operante solo in caso l'operatore concorrente "associ" un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006 oppure indichi di associare due o più progettisti (ritenendosi tale circostanza assimilabile, ai fini dell'obbligo della previsione di un giovane professionista, a quella dell'associazione di un raggruppamento di soggetti professionali). Mentre tale obbligo non si riterrà operante in caso di mera "indicazione" di progettisti.

In caso di progettazioni definitive e/o esecutive realizzate congiuntamente ad altri soggetti professionali [di cui alle lettere da d) ad h) dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 163/2006] sarà valutata, ai fini del computo del valore dei lavori progettati, solo la quota parte del progetto che il progettista - associato od indicato o facente parte dello staff tecnico interno degli operatori con qualificazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione - ha contribuito a realizzare. Tale quota di realizzazione dovrà essere dimostrata e documentata tramite:

- in caso di progettazioni eseguite per committenti pubblici, in raggruppamento temporaneo [lettera g) dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 163/006], dalle quote di partecipazione al raggruppamento del soggetto professionale; in caso di progettazioni eseguite insieme ad altri soggetti indicati (e non raggruppati) dalla quota parte di progettazione eseguita e documentabile tramite le quote di corrispettivo percepite e fatturate e/o tramite i contratti o gli atti che attestino i ruoli e le quote di progettazione di ciascun soggetto;
- in caso di progettazioni eseguite per committenti privati, congiuntamente ad altri progettisti, dalla quota parte di progettazione eseguita e documentabile tramite le quote di corrispettivo percepite e fatturate e/o tramite i contratti da cui risultino i ruoli e le quote di progettazione eseguite da ciascun progettista.

In caso di società di professionisti o di ingegneria [di cui rispettivamente alle lettere e) ed f), dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 163/2006] saranno valutate le progettazioni espletate dalla società stesse. In caso di consorzi di cui alla lettera g) dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 163/006, si applicherà il comma 9 dell'art. 261 del DPR 207/2010 ed il comma 15 dell'art. 253 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi e per effetto dell'art. 92, comma 6, primo periodo del DPR 207/2010, i requisiti richiesti per i progettisti, devono essere posseduti dalle **imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione**, attraverso uno o più progettista/i *associato/i o indicato/i* in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.lgs. 163/2006, i quali devono essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei requisiti generali di cui ai precedenti punti **11.3. a I)** e **11.3. a II)** e di quello di cui al punto **11.3.b)**.

Ai sensi e per effetto dell'art. 92, comma 6, ultimo periodo del DPR 207/2010, le imprese attestate **per prestazioni di progettazione e costruzione**, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione avente la composizione minima stabilita dall'art. 79, comma 7, del DPR 207/2010 ed i requisiti indicati ai punti 11.3. a- II) e 11.3. b), devono possedere, **pena l'esclusione**, i requisiti richiesti per i progettisti, attraverso *l'associazione o l'indicazione* in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.lgs. 163/2006.

Qualora i requisiti siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, ai professionisti interni all'impresa attestata per prestazioni di progettazione e costruzione non è richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui al punto 11.3. a-I), in quanto è sufficiente il possesso del medesimo requisito di ordine generale in capo all'impresa concorrente, mentre è richiesto a tutti i progettisti interni il possesso del requisito di cui 11.3. a II).

Si richiede l'indicazione del soggetto che svolgerà le funzioni di coordinamento delle varie figure professionali e l'indicazione del soggetto che svolgerà le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Nel caso in cui l'operatore concorrente **"associi" un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, comma 1, lettera g)** del D.Lgs. 163/2006 i requisiti di cui ai precedenti punti **11.3. a I) e 11.3. a II)** devono essere posseduti da tutti i progettisti del raggruppamento mentre il requisito speciale di cui al punto **11.3.b)** deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento di progettisti – **ferma restando la necessità del possesso del requisito relativo ai servizi di coordinamento di sicurezza in fase di progettazione interamente da parte di chi assumerà le funzioni ed i compiti di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.**

Alla mandataria del raggruppamento di progettisti, fermo restando che dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale rispetto a ciascun mandante, non è richiesta una percentuale minima del requisito di cui al punto **11.3.b)**. Lo stesso principio si applica nel caso in cui l'impresa associ vari progettisti senza che questi dichiarino di costituire un raggruppamento.

Naturalmente, si richiede, che le imprese indichino chi fra loro assumerà, in caso di aggiudicazione, l'onere della redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oppure come le imprese stesse si suddivideranno le prestazioni relative e chi si occuperà dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.

Anche in caso di mera "indicazione" di progettisti non sono richieste percentuali minime del requisito di cui al punto 11.3.b) in capo a ciascun progettista indicato fermo restando, naturalmente, che il requisito deve essere cumulativamente posseduto e dimostrato dall'insieme dei progettisti indicati.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, di cui all'art. 37, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in possesso di qualificazione SOA per *prestazioni di progettazione e costruzione* in categorie e classifiche adeguate che intendano produrre direttamente la **progettazione tramite il/i proprio/i staff** (senza associare o indicare soggetti di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), si richiede, che le imprese indichino chi fra loro assumerà, in caso di aggiudicazione, l'onere della redazione del progetto esecutivo oppure come le imprese stesse si suddivideranno le prestazioni relative alla progettazione, chi si occuperà del coordinamento della progettazione in fase di progettazione e chi si occuperà dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.

Resta ferma in questi casi, pena l'esclusione, la necessità del possesso da parte di tutti i progettisti interni del requisito di cui al punto **11.3. a II)**.

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare l'istituto **dell'avvalimento** per la dimostrazione del requisito di cui al precedente articolo 11.3.b) si rinvia a quanto disciplinato al successivo art. 16), **punto 9)** dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A".

\*\*\*

Riepilogando, il concorrente dovrà dimostrare, **a pena di esclusione**, il possesso dei suddetti requisiti richiesti per la progettazione esecutiva, alternativamente, scegliendo una fra le tre seguenti modalità:

**a) associando uno o più progettisti**, scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-*bis*), g), e h), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti richiesti ai precedenti punti: **11.3. a- I); 11.3. a- II); 11.3.b)**

oppure

**b) indicando uno o più progettista/i**, scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-*bis*), g), e h), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti richiesti ai precedenti punti: **11.3. a- I); 11.3. a- II); 11.3.b)**

oppure

**c) tramite attestazione SOA di qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione** in categorie e classifiche adeguate disponendo al proprio interno di uno **staff tecnico di progettazione** che abbia la composizione minima stabilita dall'art. 79, comma 7, del DPR 207/2010 e che possieda anche gli specifici requisiti di cui ai precedenti punti **11.3. a II) e 11.3.b)**.

**I progettisti associati e/o indicati dovranno impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a prestare la propria opera professionale secondo le modalità e nei termini di cui al capitolato speciale prestazionale, nel rispetto delle norme ivi specificate regolatrici dell'appalto e comunque, dell'ordinamento nazionale e comunitario vigente, preferibilmente utilizzando il modulo Allegato 6).**

**Il concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea**, deve possedere i requisiti secondo quanto previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. 163/2006.

Si precisa che nei casi di cui ai precedenti **punti a) e b)**:

- i progettisti di cui all'art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - indicati o associati dal concorrente, relativamente ai requisiti di cui ai punti 11.3. a-I), 11.3. a-II), 11.3. b) del presente bando di gara, devono produrre le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando preferibilmente il **modulo Allegato 6)** e predisporre la documentazione relativa al requisito di cui al punto 11.3. b), con riferimento ad ogni singolo lavoro, preferibilmente utilizzando il modello **Allegato 7)- Scheda referenze professionali (allegato O del DPR 207/2010)** fino al raggiungimento del requisito richiesto.

Nel **modulo Allegato 7** dovranno essere indicati:

- il committente, che potrà essere pubblico o privato;
- l'oggetto e l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi;
- il soggetto che ha svolto il servizio;
- la natura delle prestazioni effettuate;
- la data di inizio e di fine del servizio;
- gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell'organo competente ad esprimere parere (in mancanza di tale indicazione l'intervento non viene valutato ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al paragrafo 11.3 b del presente bando di gara).

La documentazione dovrà essere inserita all'interno della busta "A "– Documentazione Amministrativa.

Si precisa che nel caso dei progettisti facenti parte dello staff interno, di cui al precedente **punto c)**, relativamente ai requisiti di cui ai punti 11.3. a-II) e 11.3. b) del bando di gara, è necessaria la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa circa il possesso dei relativi requisiti da parte degli stessi progettisti (*preferibilmente utilizzando il modulo Allegato 1), punto f.1.1*) e la predisposizione della documentazione relativamente al punto 11.3.b) con riferimento ad ogni singolo lavoro, preferibilmente utilizzando il modello **Allegato 7)- Scheda referenze professionali** (allegato O del DPR 207/2010), indicando tutti i dati ivi richiesti (sopra elencati).

La documentazione dovrà essere inserita all'interno della busta "A "– Documentazione Amministrativa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di progettisti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali dovranno essere resa da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

## 12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:

**l'offerta di tutti gli operatori che parteciperanno alla presente** procedura sarà vincolante per gli stessi per almeno **300 giorni** dal termine di scadenza di cui al precedente art. 6.1, mentre l'aggiudicatario sarà vincolato, ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 18 del bando, fino ad un termine comunque non inferiore a **180 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo entro il quale stipulare il contratto.

**13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** la migliore offerta è selezionata con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili (fattori ponderali):

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>		<b>SUB-PESO</b>
<b>A) Modalità di gestione della commessa finalizzata al miglioramento della qualità della gestione della commessa e alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi:</b>		<b>Punti 25</b>
<b>Sub-criterio A1)</b>	<p>Procedure esecutive delle principali lavorazioni e attività di coordinamento da adottare con gli eventuali subappaltatori.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <p>-funzionalità ed adeguatezza nello svolgimento delle varie fasi lavorative e delle procedure relative all'attività di coordinamento con eventuali subappaltatori; per i raggruppamenti temporanei dovranno essere specificate le lavorazioni che saranno svolte dai singoli soggetti raggruppati e le relative procedure di coordinamento.</p>	<b>Punti 5</b>
<b>Sub-criterio A2)</b>	<p>Struttura organizzativa adottata dall'impresa.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p>	<b>Punti 5</b>



	<p>- idoneità e adeguatezza della struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione: della composizione ed articolazione delle squadre di lavoro e dei profili professionali, delle qualifiche ed esperienze del capo cantiere (Piano operativo di lavoro);</p> <p>- funzionalità ed adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi che saranno utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell'appalto, specificando quelle possedute in proprio ed indicando quelle che necessiteranno di eventuali noleggi;</p>	
<b>Sub-criterio A3)</b>	<p>Attività di assistenza e supporto tecnico.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <p>- assistenza tecnica che l'appaltatore si impegna a mettere a disposizione del cantiere con riferimento all'effettiva disponibilità di un ufficio con funzione di supporto, dotato di mezzi e attrezzature (pc, stampante, fax, a disposizione anche della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione);</p> <p>- presenza in termini orari/giornalieri delle figure incaricate dell'assistenza tecnica (direttore tecnico, responsabile tecnico di cantiere, capo cantiere), specificando la presenza di tali figure nei vari giorni della settimana e le lavorazioni cui saranno dediti.</p>	<b>Punti 5</b>
<b>Sub-criterio A4)</b>	<p>Tutela della salute e della sicurezza del lavoro oltre quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <p>- modalità criteri e procedure che l'impresa intende mettere in atto per ottimizzare i processi costruttivi ed operativi in relazione alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro, oltre quanto previsto dalla normativa vigente;</p> <p>- profili professionali riferiti alla sicurezza e qualifiche ed esperienze del responsabile della sicurezza per il cantiere;</p> <p>- efficacia delle azioni/accorgimenti proposti in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed applicabilità anche agli altri operatori che intervengono nel cantiere.</p>	<b>Punti 5</b>
<b>Sub-criterio A5)</b>	<p>Controllo delle presenze sul cantiere e sistema di comunicazione e controllo dell'opera da parte della Stazione Appaltante, della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <p>- modalità con cui l'Impresa intende mettere in atto il controllo delle presenze in cantiere dei propri dipendenti e/o degli eventuali subappaltatori,</p> <p>- sistema di comunicazione che l'Impresa intende mettere in campo per assicurare un'adeguata e tempestiva conoscenza da parte della Stazione Appaltante, della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'andamento complessivo dei lavori e di tutte le problematiche ad essi correlate.</p>	<b>Punti 5</b>
<b>B) Valutazione progetto definitivo</b> presentato in sede di gara con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi:		<b>Punti 25</b>
<b>Sub-criterio B1)</b>	<p>Completezza degli elaborati di progetto e conformità della soluzione prescelta alle normative vigenti specifiche inerenti i lavori da realizzarsi.</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <p>- completezza dei singoli elaborati di progetto di cui agli artt. 24-32 del DPR 207/2010;</p> <p>- idoneità della soluzione progettuale prescelta al raggiungimento delle finalità ed alla rispondenza alle specifiche disposizioni prestazionali e tecniche previste dalle normative vigenti specifiche rispetto ai lavori da realizzarsi (ad esempio: rispetto delle norme CONI per l'impiantistica sportiva, delle norme di sicurezza DM 18/03/1996 e s.m.i., ecc.).</p>	<b>Punti 5</b>
<b>Sub-criterio B2)</b>	<p>Caratteristiche funzionali/distributive degli spazi degli spogliatoi</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p>	<b>Punti 6</b>

	- predisposizione di un'ipotesi progettuale che assicuri la funzionalità della distribuzione degli spazi (spogliatoi, docce e servizi igienici) il più possibile di forma regolare, percorsi distributivi limitati al minimo, arredabilità, ecc).	
Sub-criterio B3)	<p>Caratteristiche estetiche:</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <p>- predisposizione di un'ipotesi progettuale che offra un armonico inserimento degli impianti tecnologici di progetto nel contesto dell'edificio vincolato di cui trattasi, garantendo la compatibilità della scelta adottata con la tipologia dell'edificio nel rispetto delle normative specifiche.</p>	Punti 5
Sub-criterio B4)	<p>Caratteristiche prestazionali:</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <p>- miglioramento delle caratteristiche prestazionali in termini di risparmio energetico, mediante la predisposizione di un'ipotesi progettuale che offra soluzioni maggiormente performanti rispetto ai requisiti minimi richiesti (superfici vetrate con coefficienti di trasmittanza inferiori, generatori di calore con alti rendimenti, sistemi di accensione delle luci nei servizi igienici per il pubblico mediante sensori di movimento, ecc.)</p>	Punti 5
Sub-criterio B5)	<p>Caratteristiche funzionali degli interventi sul campo da gioco:</p> <p>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <p>- predisposizione di un'ipotesi progettuale che offra una preventiva indagine relativamente alle caratteristiche fisiche e chimiche del terreno del campo da gioco e, sulla base di questa, le eventuali necessarie correzioni in termini di percentuale di sabbia, apporti di concimi, ammendanti, ecc.</p>	Punti 4
<b>C) Disponibilità alla realizzazione di migliorie e/o lavorazioni/forniture aggiuntive.</b>		<b>Punti 25</b>
Sub-criterio C1)	<p>Infissi esterni - Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <p><b>disponibilità dell'impresa alla sostituzione di tutti gli ulteriori infissi del piano primo con infissi nuovi realizzati con le medesime caratteristiche utilizzate per quelli del piano terra;</b></p>	Punti 15
Sub-criterio C2)	<p>Infissi esterni - Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <p><b>disponibilità dell'impresa alla sostituzione di tutti gli ulteriori infissi del piano secondo, con infissi nuovi realizzati con le medesime caratteristiche utilizzate per quelli del piano terra.</b></p>	Punti 10
<b>E) Offerta economica</b> espressa in ribasso percentuale sull'importo assoggettabile a ribasso.		<b>Punti 25</b>
<b>TOTALE PUNTI</b>		<b>Punti 100</b>

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali secondo il procedimento sotto specificato. In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato, ottenuto con la seguente formula:

**[13.1]**  $K_i = O_{\text{tecnica riparametrata}} \text{ concorrente } i\text{-esimo} \times 75 + (D_i \times 25)$  dove:

-  $K_i$  è il punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente  $i$ -esimo;

-  $O_{\text{tecnica riparametrata}} \text{ concorrente } i\text{-esimo}$  è il punteggio riparametrato della valutazione attribuita al concorrente  $i$ -esimo in base alla formula **[13.3]** in relazione alla offerta tecnica di questo (con le valutazioni relative ai tre criteri A, B e C, dei quali quelle dei criteri A e B già singolarmente riparametrati una prima volta mentre per la valutazione relativa al criterio C non si prevede una prima singola riparametrazione in quanto trattasi di una valutazione oggettiva ed automatica in base a quanto in seguito specificato).

Con riferimento alle offerte tecniche relative ai due criteri A e B della tabella di cui sopra, si effettueranno **due riparametrazioni**: una prima a livello di ciascuno dei due criteri A e B ed una seconda riparametrazione (**come da formula 13.3**) con riferimento ai punteggi ottenuti nell'offerta tecnica nel suo insieme da ciascun concorrente (**come da formula 13.2**). In particolare si procederà assegnando ad ogni concorrente un primo **punteggio all'offerta tecnica** in base alla seguente formula:

$$[13.2] \text{ O tecnica concorrente } i\text{-esimo} = (\text{Ai riparam.} \times 25) + (\text{Bi riparam.} \times 25) + \text{Ci}$$

I valori di **Ai riparam.** e **Bi riparam.** sono determinati in base alle formule ed al procedimento in seguito esplicitati.

Successivamente si attribuiranno **75 punti** (che rappresentano il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica e cioè alla somma dei punteggi massimi ai tre criteri A, B e C indicati nella tabella di cui sopra) all'offerta che ha ottenuto – in base alla formula [13.2] - il valore di **O tecnica** più alto ed un punteggio proporzionale alle restanti offerte in base alla seguente formula:

$$[13.3] \text{ O tecnica riparametrata concorrente } i\text{-esimo} = \text{O tecnica concorrente } i\text{-esimo} / \text{O tecnica massima.}$$

\*\*\*

- **Di** è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente *i-esimo* determinato in base alla formula in seguito specificata;

#### **Offerta tecnica - Criteri di valutazione A) B) C).**

- **Ai riparam.** è il coefficiente riparametrato attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A) della tabella di cui sopra, che può assumere un valore variabile da zero ad uno. Il coefficiente riparametrato **Ai riparam.** è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato **Ai** sono in seguito dettagliatamente specificate;

**Bi riparam.** è il coefficiente riparametrato attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera **B)** della tabella di cui sopra, che può assumere un valore variabile da zero ad uno. Il coefficiente riparametrato **Bi riparam.** è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato **Bi** sono in seguito specificate.

**Ci** è il punteggio (variabile da 0 a 25 punti) attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo* con riferimento al criterio di valutazione di cui alla lettera **C)** derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nei relativi sub-criteri C1e C2. Per la determinazione del valore da attribuire ai suddetti sub-criteri la commissione giudicatrice procederà come in seguito indicato;

**Di** è il coefficiente, compreso tra 0 ed 1, relativo all'elemento di valutazione D "Offerta economica" della tabella di cui sopra che sarà calcolato, in riferimento all'offerta economica del concorrente *i-esimo*, mediante la formula sotto indicata;

I fattori ponderali (pesi e sub-pesi) assegnati ad ogni criterio e sub-criterio di valutazione (la cui somma per l'insieme dei criteri di valutazione è pari a 100) sono stati riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto;

Il coefficiente riparametrato **Ai riparam.** da attribuire all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A) "**Modalità di gestione della commessa**", della tabella di cui sopra sarà così determinato:

**a)** in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all'offerta del concorrente *i-esimo*, un **punteggio variabile tra zero ed uno** ai coefficienti **A1i, A2i, A3i, A4i e A5i** relativi, rispettivamente, ai sub-criteri di valutazione A1, A2, A3 e A4 e A5) indicati nella tabella di cui sopra. Si precisa che: i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;

**b)** in secondo luogo si effettuerà la media dei punteggi attribuiti ai coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in relazione a ciascuno dei sub-criteri di valutazione **A1i, A2i, A3i, A4i e A5i** e si procederà al calcolo del **punteggio provvisorio** assegnato all'offerta del concorrente *i-esimo*, con riferimento al criterio di valutazione di cui alla lettera A) "Modalità di gestione della commessa" nel suo complesso, mediante la seguente formula:

$$[13.4] \text{ Punteggio provvisorio concorrente } i\text{-esimo} = (\text{A1i medio} \times 5 + \text{A2i medio} \times 5 + \text{A3i medio} \times 5 + \text{A4i medio} \times 5 + \text{A5i medio} \times 5)$$

dove, appunto, **A1i medio**, **A2i medio**, **A3i medio**, **A4i medio** e **A5i medio** sono le medie dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento a ciascun sub-criterio di valutazione; mentre i sub-pesi sono stati riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto;

c) in terzo luogo i punteggi provvisori assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri di valutazione A1, A2, A3, A4 e A5 nei quali si suddivide il criterio di valutazione di cui alla lettera A) ottenuti secondo la formula di cui sopra, saranno riparametrati (**Ai riparam.**). La riparametrazione sarà effettuata secondo il procedimento di seguito specificato in base al quale si riporterà ad uno il coefficiente del concorrente che avrà offerto la prestazione massima - ottenendo quindi il maggior *Punteggio provvisorio* in base alla formula di cui sopra - e proporzionando poi ad esso i valori dei coefficienti riparametrati delle altre offerte, tramite la seguente formula:

$$A_i \text{ riparam.} = (\text{Punteggio provvisorio concorrente } i\text{-esimo}) / (\text{Punteggio provvisorio più elevato fra le offerte ammesse})$$

Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula **[13.2]** sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all'offerta del concorrente *i-esimo*.

Non si procederà alla riparametrazione del coefficiente **Ai** da attribuire all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A) "Modalità di gestione della commessa" in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

### **Si procederà in modo analogo relativamente al criterio di valutazione Bi riparam.**

- **Ci1) e Ci2)** sono i punteggi attribuiti all'offerta del concorrente *i-esimo* in relazione, rispettivamente, ai sub-criteri di valutazione C1) e C2). Per la determinazione dei punteggi da attribuire ai suddetti sub-criteri la commissione giudicatrice procederà in modo automatico ed oggettivo. Il **concorrente infatti dovrà obbligatoriamente scegliere se proporre le corrispondenti proposte migliorative oppure no, senza possibilità di soluzioni intermedie** (preferibilmente utilizzando il modulo **Allegato 5**).

Pertanto ai predetti sub-criteri sarà attribuita alternativamente una valutazione pari a zero oppure al punteggio massimo indicato per ciascuno di essi nella tabella di cui sopra, a seconda che il concorrente abbia indicato di offrire o meno la corrispondente "Proposta migliorativa" e non saranno attribuiti punteggi intermedi tra il minimo e il massimo previsto. Quindi per il sub-criterio C1 nel caso in cui il concorrente offra la relativa proposta migliorativa acquisirà un punteggio pari a 15, mentre nel caso in cui non la offra acquisirà un punteggio pari a zero. Per il sub-criterio C2 nel caso in cui il concorrente offra la relativa proposta migliorativa acquisirà un punteggio pari a 10 mentre nel caso in cui non la offra acquisirà un punteggio pari a zero.

I punteggi ottenuti con riferimento al criterio C (derivante dalla sommatoria dei punteggi nei sub-criteri C1 e C2) a differenza degli altri non vengono quindi assoggettati ad una prima riparametrazione in quanto essendo determinati in modo automatico ed oggettivo non necessitano di tale passaggio. Essi saranno soggetti alla riparametrazione complessiva dei punteggi ottenuti nelle offerte tecniche, unitamente ai punteggi dei criteri A e B, mediante la formula **[13.3]**.

\*\*\*

### **Offerta economica**

$D_i = R_{gi} / R_{gmax}$  dove:

**R<sub>gi</sub>** è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo*;

**R<sub>g max</sub>** è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse;

**D<sub>i</sub>** rappresenta, appunto, il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione D) *Offerta economica*" con riferimento all'offerta economica del concorrente *i-esimo*;

**Si ribadisce che sia con riferimento al prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori a corpo che per l'offerta per la progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.**

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri e sub-criteri valutazione si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara di Euro 313.771,31 (indicato al precedente art. 3.6 del presente bando) in base al quale sarà calcolato il valore del coefficiente **D<sub>i</sub>** relativo all'elemento di valutazione "Offerta economica" è calcolata mediante la seguente operazione:

$$R_g = ((P_g - P_o) / P_g) * 100$$

dove:

-**"Rg"** indica la percentuale di ribasso globale;

-**"Pg"** è l'importo globale a base d'asta (assoggettabile a ribasso) **pari ad Euro 313.771,31** di cui al precedente punto 3.6 del presente bando, comprensivo della progettazione definitiva, esecutiva con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della esecuzione dei lavori, al netto degli importi non soggetti a ribasso di Euro 26.000,00 (determinati dalla somma di Euro 15.000,00 per i costi della sicurezza e di Euro 11.000,00 per lavori in economia di difficile valutazione di cui rispettivamente ai punti 3.4 e 3.5 del presente bando);

-**"Po=Pol+Pod+Poe"** è il **prezzo globale richiesto**, dato dalla somma del prezzo **"Pol"** offerto per l'esecuzione dei lavori, del prezzo **"Pod"** richiesto per la progettazione definitiva ed il prezzo **"Poe"** richiesto per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

I suddetti prezzi offerti (**Pol, Pod, Poe** e quindi **Po**) sono quelli indicati dai concorrenti nella dichiarazione di cui al successivo articolo 16, punto 1) dei documenti da inserire nella busta "C" contenente l'offerta economica, con le seguenti prescrizioni e precisazioni.

In caso di differenza tra il prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori (**PI**) indicato nel computo metrico estimativo di cui al successivo articolo 16, punto 4) dei documenti da inserire nella busta "C" contenente l'offerta economica con quello indicato nella dichiarazione di cui al punto 1) dei documenti da inserire nella busta "C" prevale quest'ultimo.

In caso di discrasia tra il prezzo globale richiesto **"Po"** indicato nella dichiarazione di cui al successivo articolo 16, punto 1) dei documenti da inserire nella busta "C" con il ribasso percentuale offerto (**Rg**) espresso in lettere sul prezzo a base d'asta di Euro 313.771,31 indicato nello stesso documento, prevale il ribasso percentuale offerto espresso in lettere. Quindi in caso di differenze tra il ribasso percentuale offerto (**Rg**) espresso in cifre con quello espresso in lettere prevale quest'ultimo.

**L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto** di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono in seguito dettagliatamente indicati i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa, che **la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comportano l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara in ribasso sull'importo dei lavori a corpo**. L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale ed all'interno dei margini complessivi relativi presente appalto che devono risultare, anche a tal fine, adeguati.

In particolare, con riferimento alle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata ed in particolare alle proposte migliorative di cui ai sub-criteri C1 e C2 dell'art. 13 del bando, qualora il concorrente decida di proporle, **dovrà conseguentemente tenerne conto nel computo metrico estimativo**. Il concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, comprensive delle proposte migliorative formulate in sede di offerta, al prezzo complessivo risultante dall'offerta economica presentata, comprensivo del corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione lavori.

In merito alla offerta tecnica relativa al criterio di valutazione "C) Disponibilità alla realizzazione di migliorie e/o lavorazioni/forniture aggiuntive" di cui all'art. 13 del bando di gara, sarà obbligo dell'appaltatore, in fase di esecuzione del contratto, di dare corso agli impegni ed alle proposte presentate nell'offerta.

La loro mancata osservanza costituirà un grave inadempimento contrattuale: nel caso in cui l'appaltatore non adempia in tutto od in parte alle proposte presentate nell'offerta, nei termini previsti per l'ultimazione dei lavori, l'Amministrazione potrà ordinare all'impresa di procedere ad eseguire i lavori entro un termine che dovrà essere stabilito dal Direttore dei Lavori in base all'entità dei lavori ancora da eseguire. Se l'appaltatore non adempirà entro il termine assegnato, l'Amministrazione tratterà dall'ultimo stato di avanzamento l'importo dei lavori non eseguiti sulla base dei prezzi offerti dall'impresa, ed inoltre procederà all'applicazione di una penale dell'importo massimo complessivo del 9% (nove per cento) dell'importo contrattuale nel seguente modo:  
**-penale pari al 5%** (cinque per cento) dell'importo contrattuale per l'inadempimento relativo al sub-criterio C1 (qualora offerto) di cui al bando di gara, da applicare nel caso di miglioria non eseguita affatto o eseguita in modo non conforme o parziale;

-**penale pari al 4%** (quattro per cento) dell'importo contrattuale per l'inadempienza relativa al sub-criterio C2 (qualora offerto) di cui al bando di gara, da applicare nel caso di miglioria non eseguita affatto o eseguita in modo non conforme o parziale.

**14. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI:** non sono ammesse offerte in variante. I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche e sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime di capitolato e di tutte le altre condizioni del progetto posto a base di gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato al precedente articolo 13;

**ART. 15 - CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed altre dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla gara.**

Si puntualizza che, relativamente al presente bando di gara, si configurano due fattispecie di cause di esclusione dalla gara:

- esclusione immediata, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 (Sezione I);

- esclusione, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 (Sezione II);

E' altresì richiesto al concorrente di produrre altre dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla gara (Sezione III).

#### **Sezione I Cause di esclusione immediata**

**15.1. Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso, ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.**

**Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:**

- presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
- mancanza dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi di cui al punto 11. 2 del bando di gara e dei requisiti per la progettazione esecutiva di cui al punto 11.3 del bando di gara.
- Mancanza di attestazione SOA in corso di validità in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, con riferimento alle categorie delle lavorazioni indicate nel bando di gara.
- Presenza della cause di esclusione degli affidatari degli incarichi di progettazione di cui all'art. 253 del DPR 207/2010;

- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 8, d.lgs. cit. dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.>>.

Si puntualizza inoltre che la mancanza della eventuale **dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49 comma 2 lett. a) del D.lgs. 163/2006)**, poichè afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta non è sanabile tramite soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata, a meno che la stessa dichiarazione non emerga in modo incontrovertibile dalla documentazione prodotta dal concorrente.

- partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi:

- dell'art. 36, comma 5 d.lgs. cit., per i consorzi stabili
- dell'art. 37, comma 7 primo periodo d.lgs. cit. , per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
- dell'art. 37, comma 7 secondo periodo d.lgs. cit., per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) codice.

- la mancata effettuazione del **sopralluogo obbligatorio**, previsto a pena di esclusione dalla gara;

-**Inutile decorso del termine assegnato al concorrente ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali** indicate al successivo paragrafo 15.3 **entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante** (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora l'operatore economico entro il termine perentorio di cui sopra, dia una risposta totalmente carente ed idonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale).

Nel caso in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo, si procederà all'immediata esclusione del concorrente.

-Rappresenta, inoltre, causa di immediata esclusione la circostanza che dalla documentazione prodotta dall'operatore economico (compresa l'istanza di partecipazione) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso ed, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

**15.2) Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..**

Nel presente paragrafo 15.2) [suddiviso a sua volta in **due sottoparagrafi: il 15.2.a) ed il 15.2.b)**] sono elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-*bis* e dall'art. 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- come nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte ed inoltre altre irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione dettagliatamente indicati nei due seguenti sottoparagrafi 15.2.a) e 15.2.b).

**15.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta - difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali delle offerte - offerte plurime, condizionate od in aumento.**

**- Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta**

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara o l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

**- Mancata sottoscrizione dell'offerta economica**

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica - anche al fine di prevenire ed evitare comportamenti collusivi fra le imprese in graduatoria ed in particolare fra le prime della graduatoria stessa - non si ritiene suscettibile di soccorso istruttorio e comporta l'automatica ed immediata esclusione dalla presente gara. In particolare si considera mancata sottoscrizione dell'offerta economica ai fini del presente punto, solo quella di cui ai numeri 1) e 4) di cui al successivo art. 16 dell'elenco dei documenti da inserire nella busta C) "offerta economica",

L'accertamento della mancata sottoscrizione dell'offerta economica, a differenza della mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara e dell'offerta tecnica, non può considerarsi sanabile tramite il soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto, collocandosi in una fase finale della procedura di aggiudicazione nella quale sono pubblicamente noti: i soggetti partecipanti ed ammessi; le relative offerte; le valutazioni conseguite e la graduatoria provvisoria, l'ammetterne la regolarizzazione (seppure con l'applicazione della sanzione pecuniaria) potrebbe consentire o favorire accordi collusivi e/o accentramenti dei centri decisionali volti ad alterare e/o orientare gli esiti di gara.

Si precisa altresì che nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente; **la mancata sottoscrizione di uno o più soggetti non è suscettibile di soccorso istruttorio e comporta l'automatica ed immediata esclusione dalla presente gara.**

**E' causa di esclusione immediata anche la mancanza della procura all'interno della busta contenente l'offerta economica**, nel caso di sottoscrizione dell'offerta medesima da parte di un **procuratore** del legale rappresentante. Si precisa che tale adempimento non è necessario qualora la procura da parte dello stesso soggetto sia stata allegata nella busta "A " contenente l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive e/o nella busta B, contenente l'offerta economica.

**- Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche**

Saranno inoltre considerate come carenze sostanziali e non sanabili del contenuto delle offerte tecniche od economiche tutte quelle mancanze di parti fondamentali, espressamente richieste **a pena di esclusione** nel bando di gara la cui eventuale integrazione e/o regolarizzazione comporterebbe una vera e propria modificazione/integrazione dei profili sostanziali dell'offerta stessa con palese violazione, fra gli altri, del **principio di immodificabilità delle offerte** e/o proposte contrattuali formulate.

**- Offerte condizionate, plurime ed in aumento**

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate.

L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione.

Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti.

E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara così come stabilito dall'art. 82, comma 1, del Codice. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**15.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda/istanza di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

**Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte**

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico esterno principale e/o delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiuse successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;

- plico principale pervenuto **fuori termine**, vale a dire pervenuto oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.

**Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione del concorrente, che sarà debitamente motivata.**

Al contrario, non costituiscono cause legittime di esclusione, *inter alia*:

1. la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
2. la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
3. la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

**Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.**

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a



quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009). Risultano improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del DPR 207/2010.

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. Tra le varie ipotesi che realizzano il difetto di separazione predetto si annoverano, a mero titolo esemplificativo: la mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del plico, come prescritto dal bando/disciplinare; l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

**L'inserimento all'interno della busta A) Documentazione Amministrativa o della busta B) "Offerta tecnica" degli elaborati contenenti riferimenti economici** quali: il computo metrico estimativo; l'elenco prezzi con eventuale analisi dei prezzi unitari offerti necessari unicamente per giustificare nel dettaglio l'ammontare dell'offerta a corpo ed il quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza, **comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica.** Tali elaborati dovranno essere inseriti e presentati solo ed esclusivamente nella busta C) contenente l'offerta economica.

**Sezione II - Cause di esclusione che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del d.lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 dello stesso d.lgs. 163/2006.**

**15.3. Elementi e dichiarazioni che configurano, relativamente alla presente procedura, irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e con comminazione della sanzione pecuniaria).**

Nel presente paragrafo 15.3) sono elencati in modo tassativo tutti gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 2- bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'applicazione, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura **dell'uno per mille dell'importo stimato dell'appalto. La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente paragrafo 15.3.**

Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali stabilite nel presente paragrafo 15.3 non comporterà l'esclusione dalla presente gara.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio e/o valutazione, richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria direttamente all'operatore economico, oppure escutere l'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria oppure tramite altre forme di recupero del credito previste dall'ordinamento oppure, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, trattenerlo dal primo pagamento utile.

In particolare con riferimento alla presente procedura di gara, si considererà integrata la fattispecie dell'**irregolarità essenziale** degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle seguenti ipotesi:

- **mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.** riferita in via generale a tutti i requisiti previsti dalla suddetta norma e non all'indicazione analitica e puntuale di ogni singola situazione ostativa ivi contemplata (per esempio non sarà considerata irregolarità essenziale la mancata indicazione dei nominativi e generalità dei soggetti muniti di poteri negoziali e/o di legale rappresentanza dell'operatore, ecc.).

Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'**unica e sintetica dichiarazione** attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., così come presentata alle **lettere b) e c) del modello Allegato 1**), senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara e senza necessità dell'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 38, lettera c);

- **mancata indicazione delle condanne penali riportate**, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, richieste nel primo periodo del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, del citato articolo 38, **fatta eccezione per l'omissione di reati palesemente irrilevanti e non pertinenti con l'attività professionale o la moralità professionale degli offerenti;**

-con riferimento al comma 1 della **lettera m-quater)** dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 la mancata dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla procedura di gara, ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

**- mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara, agli artt. 11.2 e 11.3 del presente bando di gara;**

- Nel caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese (di cui alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):

-mancanza della dichiarazione con la quale si specifica chiaramente che tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE si intende costituire o si è già costituito (**verticale, orizzontale o misto**) o di che tipo di rete di impresa si tratti. Invece, come prescritto al precedente art. 15.1, costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituiti o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;

-in caso di raggruppamenti di tipo verticale o misto: la mancata indicazione delle categorie di lavorazioni indicate nel bando come prevalente e scorporate assunte da ciascun soggetto del costituendo o costituito RTI o consorzio ordinario o GEIE ed anche delle quote delle singole categorie assunte in modalità orizzontale per i raggruppamenti di tipo misto; mentre, in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale, la mancata indicazione delle quote di lavorazioni assunte da ciascun soggetto del costituendo o costituito RTI o consorzio ordinario o GEIE.

-Nel caso di **RTI e/o consorzi ordinari di concorrenti e/o GEIE e/o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete** (di cui alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34 del d.lgs. 163/2006, **costituendi**, l'omissione:

-dell'espressione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione, si costituirà il raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti;

-della dichiarazione di impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;

- in caso di **avvalimento**, la mancanza del contratto di avvalimento e delle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), g) dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006. Invece la **dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49 comma 2 lett. a) del D.lgs. 163/2006) non è sanabile.**

- in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) o c), del D.Lgs. 163/2006, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La presente ipotesi non si configura in caso di consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 che dichiarano di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell'appalto direttamente in proprio.

**- la mancata accettazione delle condizioni generali di contratto, vale a dire:**

- la mancata accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di gara, nel progetto preliminare, ivi compreso il capitolato speciale prestazionale e nello schema di contratto, nelle eventuali risposte ai quesiti pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante e, comunque, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto;
- la mancata dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dell'opera/servizio/fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti – che si ritengono remunerativi - e dei modi e tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura prospettati;
- la mancata dichiarazione di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

**- la mancata dichiarazione che i prezzi unitari e le relative quantità indicate nel computo metrico di cui all'ar. 16 dell'elenco dei documenti da inserire nella busta C) "Offerta economica, hanno valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo, nell'ammontare fisso ed invariabile indicato nella dichiarazione di offerta di cui all'art. 16, punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta C);**

**- la mancanza della dichiarazione di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica;**

**- la mancata indicazione della/e sede/i in cui avverrà la redazione della progettazione esecutiva;**

**-la mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni relative al subappalto quando necessarie ed indispensabili per configurare la qualificazione dell'operatore alla partecipazione alla presente gara (subappalto sostanziale), nel caso di appalti di lavori con categorie scorporate a qualificazione obbligatoria per le quali l'operatore offerente non abbia le necessarie qualificazioni. Queste dichiarazioni riguardano l'indicazione della**

volontà di subappaltare le categorie scorporabili e/o le parti dell'opera o delle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali l'operatore offerente non ha i requisiti richiesti.

In caso di **cooptazione**, qualora il concorrente si avvalga dell'istituto della cooptazione ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, la mancanza delle dichiarazioni:

- che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti dalla/e impresa/e cooptata/e non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna è almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (tale dichiarazione può essere omessa nel caso in cui il concorrente produca regolare attestato SOA di ciascuna della/e impresa/e cooptata/e e/o associata/e).

Si puntualizza che la dichiarazione con cui il concorrente dichiara di avvalersi dell'istituto della cooptazione contenente l'indicazione della denominazione e sede legale della/e impresa/e cooptata, se non espressa nell'istanza di partecipazione alla gara non potrà essere resa in un secondo momento e non darà diritto al concorrente di avvalersi di tale istituto.

\*\*\*

**- mancanza della cauzione provvisoria e/o delle dichiarazioni in essa contenute, richieste a pena di esclusione nel presente bando di gara all'art. 16 e considerate irregolarità essenziali;**

- la mancata presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE";

- in caso di partecipazione sotto forma di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, la mancata produzione del **contratto di rete** e le relative dichiarazioni richieste dal presente bando di gara;

- la mancanza della ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione alla gara all'ANAC;

**- la mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive contenute nell'istanza di partecipazione alla gara (modello allegato 1) prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A).

**- la mancanza della procura** nel caso di sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni sostitutive del concorrente e del consorziato di cui ai punti 1) e 2) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A" e dell'offerta tecnica da parte di un **procuratore** del legale rappresentante.

Si precisa che qualora l'istanza di partecipazione alla gara e l'offerta tecnica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A).

**-la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara del concorrente, delle dichiarazioni sostitutive e dell'offerta tecnica - oppure la sottoscrizione dell'istanza con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.**

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione dell'istanza - da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente - deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere **apposta in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità dell'istanza/offerta di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti - quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce all'istanza o all'offerta tecnica, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale l'istanza/offerta stessa è contenuta, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'istanza o dell'offerta tecnica, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del **documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta**, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è, di norma, già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Per quanto riguarda, invece, la mancata sottoscrizione dell'offerta economica si rinvia a quanto prescritto al precedente articolo 15.2.a).

- nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti la mancata sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo dell'istanza di partecipazione alla gara e/o dell'offerta tecnica;

- la mancata allegazione del cronoprogramma, del computo metrico estimativo, dell'elenco prezzi con eventuale analisi dei prezzi unitari offerti, e del quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento aggiornato contenente le indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, (da inserire all'interno della busta C) "Offerta economica").

**Si precisa che la mancanza dei dati che la stazione appaltante dovrà acquisire tramite le dichiarazioni o gli elementi essenziali richiesti nel presente articolo 15.3, comporterà irregolarità essenziale, fatto salvo il caso in cui tali dati possano essere acquisiti tramite altra documentazione presentata in sede di gara.**

### **Sezione III - Altre Dichiarazioni o fattispecie la cui mancanza incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale**

#### **15.4.**

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nei precedenti paragrafi 15.1, 15.2.a), 15.2.b) e 15.3, saranno considerate come **"irregolarità non essenziali"** che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria. Resta fermo, in determinati casi di volta in volta chiariti in specifici punti dei documenti di gara, l'obbligo degli operatori economici di regolarizzare tutte quelle mancanze, incompletezze o irregolarità che sebbene non siano state qualificate come "essenziali" sono tuttavia sottese alla tutela di specifici interessi della stazione appaltante come tali qualificabili come interessi pubblici, in un'ottica di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare la mancanza delle seguenti dichiarazioni non comporterà l'esclusione dalla gara:

-dichiarazione relativa al subappalto nel caso in cui non ricorra il caso del subappalto necessario di cui al precedente punto 15.3;

- dichiarazione relativa all'iscrizione nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con indicazione di tutti i dati specificamente richiesti alla lettera p), punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A) Documentazione Amministrativa di cui all'art. 16 del presente bando di gara;

-per le sole cooperative, la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative

- dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio;

- dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara;

- l'eventuale dichiarazione che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115.

- nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 relativa alla riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria, la dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale.

- la mancata indicazione degli **oneri per la "sicurezza aziendale"** - ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006;

- la mancata allegazione o non conformità del **Documento PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP

- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa.**

#### **15bis. ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI:**

a) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;

- b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Ravenna, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata ed ammissibile e che, inoltre, sia ritenuta congrua e conveniente. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro;
- e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 nonché la polizza assicurativa di cui all'articolo 129 del medesimo decreto legislativo e all'articolo 125 del D.P.R. 207/2010, per una somma assicurata pari:
- **Partita 1 - Opere** (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n. 123): importo del contratto al lordo dell'I.V.A.
  - **Partita 2 - Opere preesistenti** (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n. 123): **Euro 1.000.000,00=** .
  - **Partita 3 - Demolizione e sgombero** (Sezione A, art. 1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n. 123): **Euro 200.000,00=**
- così come previsto e disciplinato dall'art. 40 del capitolato speciale prestazionale e dall'art. 6 dello schema di contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l'importo indicato nei suddetti articoli.
- Con riferimento a tutte le suddette cauzioni e polizze assicurative, l'aggiudicatario è obbligato a produrre - qualora la stazione appaltante lo richieda - apposite dichiarazioni dalle quali emergano oltre all'identità e alla qualifica del soggetto firmatario della cauzione o polizza, anche i poteri in forza dei quali lo stesso è legittimato ad emettere fideiussioni o polizze assicurative corrispondenti, per tipologia ed importo, a quelle richieste;
- g) i contratti fideiussori ed assicurativi di cui agli articoli 75, 113, 129 e 111 del D.Lgs. 163/2006 richiesti nel presente bando di gara devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, integrati, coerentemente alle previsioni dell'art. 75, comma 4 e dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. D.Lgs. 163/2006;
- h) la contabilità dei lavori sarà effettuata come da schema di contratto e capitolato speciale prestazionale;
- i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- j) ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano la fattura quietanzata del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento;
- k) la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
- l) ai sensi dell'art. 253, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 si precisa che per il presente appalto continua ad applicarsi il **decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145** nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e nelle parti ancora in vigore;

*(Comunicazioni e scambi di informazioni tra stazione appaltanti e operatori economici)*

m) ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 si precisa che **il mezzo di comunicazione scelto dal Comune di Ravenna per le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto è costituito dal fax**. La stazione appaltante si riserva anche di inoltrare le comunicazioni per via elettronica, tramite posta oppure mediante combinazione di tali mezzi.

Qualora il concorrente non autorizzi espressamente la stazione appaltante all'utilizzo del **fax** come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla presente gara il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata**. Qualora il concorrente non disponga nemmeno di posta elettronica certificata dovrà indicare il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all'art. 79, commi 5 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante e **il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica** ai quali la stazione appaltante dovrà dare contestuale notizia, ai sensi e per effetto dell'art. 79, comma 5-*bis*, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'avvenuto invio a mezzo posta delle comunicazioni stesse.

Eventuali **modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione**, dovranno essere tempestivamente segnalate via fax o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, **la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati**.

**In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.**

(Disciplina dell'accesso agli atti)

n) si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A".

Relativamente alle offerte tecniche contenute nelle buste "B", si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente, nell'ambito della propria offerta tecnica inclusa nella busta "B", le eventuali parti che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, fornendone adeguata motivazione o comprova.

Si precisa che - in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali - la stazione appaltante consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazione generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica e, pertanto, in assenza di una specifica individuazione delle parti dell'offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali unitamente ad esauriva motivazione, la stazione appaltante concederà l'accesso a tutta la documentazione prodotta.

*(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")*

o) si informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona dell'ing. Claudio Bondi. Il responsabile del trattamento è l'ing. Claudio Bondi.

p) Si precisa che, ai sensi del comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 18/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. "decreto Crescita-bis"), le **spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi**, previste dagli artt. 66, comma 7 e 122, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. **dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.**

## **16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

I plichi esterni contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire integri entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui, rispettivamente, agli articoli **6.1.** e **6.2.** del presente **bando di gara**.

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, compreso la consegna a mano, nel rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni.

La consegna dei plichi *a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere)* dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione dalla gara**, presso l'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti.

Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta *a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata* presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara.

Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ora di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Archivio Protocollo.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. Quindi, il recapito tempestivo dei plichi rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e **idoneamente sigillati** e devono recare all'esterno - oltre alle informazioni relative all'**operatore economico concorrente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), le indicazioni relative all'**oggetto della gara**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **identità plurisoggettiva** (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i **nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti**, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

I plichi devono contenere al loro interno **tre buste**, a loro volta sigillate con ceralacca (o con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "**A - Documentazione**", "**B - Offerta tecnica**" e "**C - Offerta economica**".

**Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti e dichiarazioni:**

- 1)** Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive del concorrente (*preferibilmente in conformità al modulo Allegato 1*)
- 2)** Dichiarazioni sostitutive dei/i consorziati indicati dal concorrente (*preferibilmente in conformità al modulo Allegato 2*);
- 3)** Attestazione SOA;
- 3.1)** Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive rese dai progettisti associati e/o indicati dal concorrente (*preferibilmente in conformità al modulo Allegato 6*)
- 4)** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza;
- 5)** garanzia a corredo dell'offerta;
- 6)** attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo alla gara;
- 7)** attestazione dell'avvenuto sopralluogo;
- 8)** scheda referenze professionali dei progettisti appartenenti alla struttura tecnica del concorrente, oppure associati oppure indicati (*preferibilmente in conformità al modulo Allegato 7*)
- 9)** Documentazione e dichiarazioni dell'impresa ausiliaria, da produrre in caso di avalimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 163/2006 (*preferibilmente in conformità al modulo Allegato 3*);;
- 10)** Documentazione da produrre in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete;
- 11)** Documento PASSOE;
- 12)** Elenco persone fisiche aventi le cariche indicate nella lettera c) del punto 1) dell'istanza di partecipazione alla gara di cui al presente art. 16 del bando;

**Le dichiarazioni e documenti di cui ai punti: 1; 3; 5; 6; 7; 8 e 11 devono essere sempre prodotti; le dichiarazioni e documenti di cui ai restanti punti del precedente elenco devono essere prodotti solo se ricorrono i relativi presupposti.**

\*\*\*

**1) istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - da redigersi preferibilmente in conformità al modulo Allegato 1) - con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati.**

**SEZIONE I**

**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE DICHIARAZIONE DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO**

**a)** L'istanza di partecipazione alla presente gara **deve contenere l'indicazione** della forma/modalità di partecipazione alla gara stessa da parte del concorrente (ovvero specificando se trattasi di impresa singola, raggruppamento temporaneo e quindi mandante o mandataria, consorzio ordinario di concorrenti, ecc.), delle generalità dell'impresa e della qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.) dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive

(*in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento*)

**a1)** dichiarazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria. In tal caso l'impresa ausiliaria dovrà presentare domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive così come indicato nel **modello Allegato 3** e utilizzando preferibilmente lo stesso modello Allegato 3.

**SEZIONE II**

**DICHIARAZIONI CHE CONFIGURANO IRREGOLARITÀ ESSENZIALI (SANABILI CON IL SOCCORSO ISTRUTTORIO E CON COMMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA, AI SENSI DEL COMMA 2-BIS DELL'ART. 38 DEL D.LGS 163/2006 E DEL COMMA 1-TER DELL'ART. 46 DELLO STESSO D.LGS. 163/2006)**

In merito alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, in accoglimento di quanto statuito dal Consiglio di stato – Adunanza plenaria 30.7.2014 n. 16, si puntualizza che:

- le dichiarazioni sostitutive relative all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art.38 d.lgs. cit. possono essere legittimamente riferite in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non devono necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostantive previste dal legislatore;

- le dichiarazioni sostitutive relative all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 38 d.lgs. n.163 del 2006 possono anche non contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
- una dichiarazione sostitutiva confezionata come sopra sarà considerata sufficiente e non necessiterà integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.

**Si precisa che le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 sono quelle relative alle successive lettere b), c), c1), d) del presente art. 16 del bando di gara.**

#### **Dichiarazioni sostitutive e produzione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.**

L'istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive del concorrente, dell'eventuale consorziato, dell'eventuale impresa ausiliaria in caso di avvalimento e dei progettisti associati e/o associati, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, da redigersi preferibilmente, rispettivamente in conformità al modulo allegato 1), al modulo allegato 2), al modulo allegato 3) e al modulo allegato 6) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A", **devono essere debitamente sottoscritti e ad essi va allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore** che comprova le generalità del dichiarante e la riferibilità della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante.

Si precisa che qualora una stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva a propria firma (di certificati e/o di atti di notorietà), è sufficiente che produca anche una sola copia del proprio documento di identità.

L'istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa **procura**.

Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono contenere quanto in seguito specificato.

#### **Requisiti generali**

**b)** la dichiarazione che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere **a), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis)** del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui il concorrente, si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dovrà dichiarare di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allegare la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del D.lgs. 163/2006.

#### **c) la dichiarazione che:**

✓ nei propri confronti ed anche a carico dei seguenti soggetti **in carica**:- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita semplice, ed - in caso di società di capitali o consorzi - amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica e socio persona fisica di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, - entrambi i soci (persone fisiche), in caso di società di capitali con due soli soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale e procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente, non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere **b), c) ed m-ter)** del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

✓ a carico dei soggetti con le qualifiche di cui al punto precedente, **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sussistono le cause di esclusione di cui alla **lettera c)** del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

✓ *(solo nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando)* a carico degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Il concorrente dovrà indicare, ai sensi e per effetto dell'art. 38, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. **tutte le condanne penali riportate** ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, a carico dei soggetti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. citato, compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. In particolare dovranno essere indicati: le generalità del soggetto condannato (nome, cognome, codice fiscale), la qualifica ricoperta, se lo stesso soggetto è in carica o è cessato dalla carica (e se cessato la data di cessazione dalla stessa), il provvedimento giudiziale (data, estremi, organo giudicante). Non è richiesta l'indicazione analitica delle eventuali condanne penali riportate e di quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le cariche di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. citato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.



Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al presente punto c), le medesime dichiarazioni devono essere rese **personalmente**, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente, così come ribadito al punto VII delle Precisazioni e conclusioni, di seguito riportate.

### **Precisazioni e conclusioni**

**I-** Ai fini del comma 1, lett. c) dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**II-** Nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono tutte le condanne subite (art. 24 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e in particolare, non compaiono, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'articolo 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. Conseguentemente, la produzione in sede di gara, del **certificato del casellario giudiziale**, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l'obbligo di rendere le dichiarazioni di cui ai punti c) e c1) che, pertanto, dovranno comunque essere prodotte.

**III-** In caso di **cessione d'azienda o ramo di azienda, oppure di incorporazione o fusione societaria**, antecedente la partecipazione alla gara, ove la società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, partecipi come concorrente al presente appalto, l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, deve sussistere, **a pena l'esclusione**, anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso l'azienda cedente, incorporata o le società fuse nel'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. E' comunque dato al cessionario (concorrente alla presente gara), incorporante o risultante dalla fusione, comprovare l'esistenza nel caso concreto, di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti presso l'azienda o il ramo di azienda ceduto, oppure operanti presso la società incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

**IV-** Nel caso di società di capitali con socio unico persona fisica e in caso di società di capitali o consorzi con tre soci, riguardo all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei **soci persone fisiche** delle società di capitali, si recepiscono le interpretazioni fornite al riguardo dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la **Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012**, in base alla quale l'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) **va circoscritto esclusivamente al socio di maggioranza "persona fisica"** anche nell'ipotesi di società di capitali con meno di quattro soci. La locuzione "socio di maggioranza" va interpretata nel senso di effettuare i controlli di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) nei confronti del soggetto che detiene il controllo della società di capitali o consorzio. Si precisa che nel caso di società di capitali con **due soli soci persone fisiche**, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58 e sentenza Consiglio di Stato 30/08/2012, n. 4654). Nel caso di società di capitali con tre soci, socio obbligato alla dichiarazione è il socio al 50%, poiché in posizione determinante (sent. Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria - del 6 novembre 2013, n. 24). Quindi in caso di società di capitali con meno di quattro soci nelle quali il socio di maggioranza sia una società, non sono richieste le dichiarazioni relative alla inesistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti degli amministratori muniti di rappresentanza e dei direttori tecnici della stessa.

**V-** Per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 38 del comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 **cessati dalle cariche** nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano **irreperibili o non disponibili**, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza" che a loro carico, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche necessarie.

**VI-** Si precisa che, nel caso in cui vi siano soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che abbiano commesso gravi reati che incidono sulla moralità professionale, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere esplicitati i reati stessi commessi dal/i soggetto/i cessato/i dalla carica e **l'impresa dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.**

\*\*\*

## **VII - Dichiarazioni personali relative all'art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter).**

Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al precedente punto c), le medesime dichiarazioni devono essere rese **personalmente**, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, **in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara** di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente.

In tal caso i soggetti in carica dovranno dichiarare che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, **lettere b), c) ed m-ter)** del D.Lgs. 163/2006, mentre i soggetti cessati dalla carica dovranno dichiarare che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, **lettere c)** del D.Lgs. 163/2006; unitamente a tali dichiarazioni dovranno essere indicati, da tutti i predetti soggetti - in carica e/o cessati dalla carica - gli eventuali **reati penali a proprio carico ed il concorrente dovrà altresì allegare all'interno della busta A) Documentazione Amministrativa - l'elenco dei soggetti che all'interno della propria società/impresa rivestono e/o hanno rivestito le cariche predette.**

Nel caso di cessione d'azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e' altresì ammesso, a scelta del concorrente e/o consorziato in alternativa alla dichiarazione resa dal legale rappresentante firmatario del modello Allegato 1) e/o dell'Allegato 2), che l'amministratore/gli amministratori e il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno operato presso l'azienda o il ramo di azienda cedente, la società incorporata o le società fusei oppure che sono cessati nel predetto periodo, dichiarino personalmente (e quindi ciascuno con riferimento a se stesso) che nei propri/loro confronti non sussista/ano le cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38, comma 1, **lettera c)** del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

\*\*\*

Con riferimento al comma 1 della lettera **m-quater)** dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006:

**c1)** la dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla medesima procedura ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

### **d) (solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia)**

-dichiarazione di possedere, ai sensi e per effetto dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti d'ordine generale e speciale necessari per la partecipazione alla presente gara;

**d1)** dovrà inoltre dichiarare inoltre che:

- ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio, prestato per le pubbliche amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA stesse nei propri confronti;

-non sussistono altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa;

- non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i. e che non è stata emessa un'informazione antimafia interdittiva in corso di validità al momento di presentazione dell'offerta.

- ai sensi dell'art. 32- quater del Codice penale, non sussistono le cause delle fattispecie di cui agli articoli 316 bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater;320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis e 644 del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

### **e) Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l'esecuzione dei lavori**

- **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si dichiara il possesso dell' attestazione di cui all'art. 40, comma 3, lettera b) del D.lgs. 163/2006, rilasciata da società di attestazione SOA, in corso di validità alla data della gara di cui all'art. 6.4.1 del bando di gara in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Nel caso in cui il concorrente intenda eseguire la progettazione esecutiva tramite l'indicazione o l'associazione di professionisti esterni sarà sufficiente il possesso della qualificazione per prestazioni di sola esecuzione, nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da svolgere (come specificato nel punto 3.6 del bando di gara), nel caso in cui il concorrente intenda eseguire la progettazione esecutiva tramite il proprio staff interno, dovrà dichiarare il possesso di qualificazione per prestazioni di progettazione ed esecuzione.

### **f1) Requisiti per la redazione della progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**

I concorrenti dovranno dichiarare *alternativamente* che:

***(Solo nel caso di concorrente che intenda eseguire la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione tramite proprio/i progettista/i interno/i)***

**f.1.1)** le prestazioni relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, saranno svolte direttamente dall'impresa tramite il proprio **staff tecnico di progettazione** composto da professionisti in possesso di laurea o di laurea breve, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, iscritti all'albo professionale, così come richiesto dall'art. 79 comma 7 del DPR 207/2010, in grado di svolgere progettazioni nell'ambito delle categorie e classifiche individuate dal presente bando ed in possesso dei requisiti di cui ai punti 11.3. **a-II)** e 11.3. **b)** del bando di gara.

Il concorrente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, Codice Fiscale, ruolo nella società, qualifica ed estremi di iscrizione ai relativi Albi professionali dei soggetti facenti parte dello staff e le parti del progetto che verranno eseguite con riferimento alle classi/categorie dei lavori da progettare.

*oppure*

***(Nel caso di concorrente che intenda eseguire la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione indicando uno o più progettisti esterni)***

**f.1.2)** che le prestazioni relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, saranno svolte mediante, "**indicazione**" di professionisti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (dei quali dovranno essere indicati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, residenza oppure per le società, ragione sociale, sede legale, qualifica ed estremi di iscrizione ai relativi Albi professionali e indicazione delle parti del progetto che verranno eseguite con riferimento alle classi/categorie dei lavori da progettare da ogni soggetto) in possesso dei requisiti di qualificazione elencati ai punti 11.3. **a-I)**; 11.3. **a-II)** e 1.3. **b)** del bando di gara.

*(I progettisti indicati dovranno compilare il modulo Allegato 6).*

*oppure*

***(Nel caso di concorrente che intenda eseguire la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione associando uno o più progettisti esterni)***

**f.1.3)** che le prestazioni relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione saranno svolte mediante **associazione di professionisti** di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (dei quali dovranno essere indicati nome, cognome, data di nascita, indirizzo, residenza oppure per le società, ragione sociale, sede legale, qualifica ed estremi di iscrizione ai relativi Albi professionali e indicazione delle parti del progetto che verranno eseguite con riferimento alle classi/categorie dei lavori da progettare da ogni soggetto) in possesso dei requisiti di qualificazione elencati ai punti 11.3. **a-I)**; 11.3. **a-II)** e 1.3. **b)** del bando di gara.

*(I progettisti associati dovranno compilare il modulo Allegato 6).*

In ciascuno dei casi di cui ai precedenti punti f.1.1), f.1.2) ed f.1.3), dovrà essere compilata e sottoscritta dal progettista appartenente alla struttura tecnica del concorrente, indicato o associato, apposita **SCHEDA DELLE REFERENZE PROFESSIONALI, PREDISPOSTA PREFERIBILMENTE SECONDO IL MODULO ALLEGATO 7)-(ALLEGATO O DEL DPR 207/2010)**, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, nella quale **per ognuno dei servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** - relativi a lavori rientranti nelle classi e categorie indicate nella Tabella di cui al punto 11.3. b) del presente bando di gara – devono essere indicati:

- il committente, che potrà essere pubblico o privato;
- l'oggetto e l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi;
- il soggetto che ha svolto il servizio;
- la natura delle prestazioni effettuate;
- la data di inizio e di fine del servizio;
- gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell'organo competente ad esprimere parere (in mancanza di tale indicazione l'intervento non viene valutato ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al paragrafo 11.3 b del presente bando di gara).

Si precisa che nel caso di soggetti associati occorre che questi vengano indicati anche al successivo punto g).

### **f2) nel caso in cui un concorrente, singolo o associato, indichi o associ più di un soggetto per la redazione del progetto esecutivo)**

- che il requisito di cui al punto **11.3. b)** è posseduto cumulativamente dai soggetti indicati o associati indicando le generalità della persona fisica incaricata dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.

\*\*\*

In caso di consorzi, raggruppamenti, GEIE o reti di imprese sarà necessario scegliere obbligatoriamente tra una delle seguenti dichiarazioni che vanno dalla lettera f) alla lettera l). Tali dichiarazioni sono alternative tra loro, pertanto il concorrente dovrà optare solo per quella di propria pertinenza, compilando tutti i campi richiesti. La mancata apposizione di un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio e la conseguente comminazione della sanzione pecuniaria.

**fy) (solo nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento al divieto posto dall'art. 36, comma 5, primo periodo, e dall'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006)** - con riferimento al divieto posto dall'art. 36, comma 5, primo periodo, e dall'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi di imprese artigiane, **devono dichiarare e indicare per quali consorziati concorrono alla presente gara**, precisando, per ciascuno di essi, denominazione e sede legale (relativamente a questi consorziati è fatto obbligo di produrre apposite dichiarazioni sostitutive - utilizzando preferibilmente il **modulo Allegato 2** - con i quali si attesta il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d'appalto richiesti dal presente bando) oppure in alternativa - i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006 - devono dichiarare che intendono eseguire in proprio i lavori di cui trattasi;

**g) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006):**

- la dichiarazione con cui si indica se il raggruppamento temporaneo di concorrenti è **già costituito** mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al mandatario oppure se **è da costituirsi** ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai soggetti da indicarsi nell'istanza di partecipazione alla gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti e che ci si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;

-il tipo di raggruppamento che si intende costituire (*verticale, orizzontale* oppure *misto*) e la quota di lavorazioni/prestazioni assunta da ciascun operatore del costituendo raggruppamento (cioè le lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente appalto- che in caso di aggiudicazione saranno eseguite da ciascun operatore economico del raggruppamento stesso).

[*Si precisa che, nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti in possesso di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate che intendano produrre direttamente il progetto senza associare o indicare soggetti di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è necessario che le imprese stesse indichino chi fra loro assumerà, in caso di aggiudicazione, l'onere della redazione del progetto oppure come le imprese stesse si suddivideranno le relative prestazioni*].

**h) (in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006)**

- che il consorzio ordinario di concorrenti è **già costituito** mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al mandatario **oppure in alternativa** che il consorzio ordinario di concorrenti è **ancora da costituirsi** ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, indicando le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione.

*Si precisa che se il consorzio è già costituito è sufficiente produrre l'atto costitutivo se dallo stesso emergono i suddetti elementi.*

**i) (in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera e-bis) dell'art. 34, comma 1 del D. Lgs. 163/2006)**

- la dichiarazione con cui si indica il tipo di rete, così come definite nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, (Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica di cui all'art. 2.1 della citata determinazione AVCP n.3/2013, oppure Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune di cui all'art. 2.2 della citata determinazione AVCP n.3/2013, oppure Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica di cui all'art. 2.3 della citata determinazione AVCP n.3/2013) indicando le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione.

**l) (in caso di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006)**

- la dichiarazione con l'indicazione della ragione sociale nonché delle quote percentuali di partecipazione e di esecuzione delle lavorazioni.

**m) Accettazione delle condizioni generali di contratto**– il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare, **a pena di esclusione**: -

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di gara, nel progetto preliminare, ivi compreso il capitolato speciale prestazionale e nello schema di contratto, nelle eventuali risposte ai quesiti pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante e, comunque, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto;

- di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dell'opera/servizio/fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione del prezzo complessivo offerto– che si ritiene remunerativo - e dei modi e tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura prospettati;

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

**m1) il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare:**

- **che i prezzi unitari e le relative quantità indicate nel computo metrico di cui all'ar. 16 dell'elenco dei documenti da inserire nella busta C) "Offerta economica, hanno valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo, nell'ammontare fisso ed invariabile indicato nella dichiarazione di offerta di cui all'art. 16, punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta C);**

- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica;

- la sede o le sedi in cui avverrà la redazione della progettazione esecutiva;

- **in caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, la polizza di cui all'art. 269, comma 4, ultimo periodo del DPR 207/2010, deve essere prodotta al momento del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.**

**n) (eventuale dichiarazione ai fini del subappalto) dichiarazione relativa** all'indicazione delle lavorazioni/prestazioni che il concorrente intende affidare in subappalto. Tale dichiarazione è richiesta, **obbligatoriamente** solo nei casi in cui il concorrente è obbligato – in base a quanto previsto all'art. 3.6 del bando

- ad indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare (**cd "subappalto necessario"**), mentre è facoltativa nei restanti casi.

**o) (dichiarazioni da rendere solo nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare l'istituto della "cooptazione" di cui all'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 )**

a) - dichiarazione che si intende/ono raggruppare, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del DPR 207/2010, una o più imprese indicando denominazione e sede legale della/e stessa/e, e dichiarando altresì:

b) - che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;

c) - che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna è almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (**tale dichiarazione può essere omessa nel caso in cui il concorrente produca regolare attestato SOA di ciascuna delle imprese cooptate/associate**).

Si puntualizza che la dichiarazione di cui alla precedente lettera a), con cui il concorrente dichiara di avvalersi dell'istituto della cooptazione contenente l'indicazione della denominazione e sede legale della/e impresa/e cooptata, se non espressa nell'istanza di partecipazione alla gara, non darà diritto al concorrente di avvalersi di tale istituto.

**In riferimento alle dichiarazioni di cui alla presente Sezione II, come dettagliatamente specificato al precedente articolo 15.3, si puntualizza che qualora queste siano omesse o incomplete, la stazione appaltante attiverà il soccorso istruttorio e **comminerà la conseguente sanzione pari all'uno per mille**. La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziali.**

### **SEZIONE III**

**ALTRE DICHIARAZIONI E FATTISPECIE LA CUI MANCANZA O INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA' NON COSTITUISCE IRREGOLARITA' ESSENZIALE.**

**p)** la dichiarazione contenente l'indicazione degli estremi di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (luogo e numero di iscrizione alla CCIAA, esatta denominazione), forma giuridica, durata della ditta/data termine, con l'indicazione di eventuali acquisti di azienda e/o rami di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria avvenute nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;

**q)(solo per le cooperative):** di essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;

**r)** Con riferimento ai mezzi che il Comune di Ravenna utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà, alternativamente: **autorizzare espressamente la stazione appaltante all'utilizzo del fax** per l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e indicare il numero completo di fax al quale indirizzare le comunicazioni stesse (*1<sup>a</sup> alternativa*); oppure in alternativa, (nel caso di concorrenti che non intendono autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del fax come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) **indicare** nella domanda di partecipazione alla presente gara l'indirizzo di **posta elettronica certificata** al quale la stazione appaltante potrà inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (*2<sup>a</sup> alternativa*); oppure in alternativa **eleggere** il domicilio per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., (indicando l'indirizzo esatto, completo di città/località, via, numero civico e codice di avviamento postale, del domicilio eletto) precisando il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali la stazione appaltante dovrà dare contestuale notizia, ai sensi e per effetto dell'art. 79, comma 5-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'avvenuto invio a mezzo posta delle comunicazioni stesse (*3<sup>a</sup> alternativa*).

**s)** Con riferimento alla disciplina dell'accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla presente procedura di gara è richiesto ai concorrenti di: **autorizzare l'accesso a tutta la documentazione prodotta** per la partecipazione alla presente gara e quindi sia alla documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" che all'offerta tecnica contenuta nella busta "B", oppure in alternativa, **di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di non autorizzare l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali**, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica stessa;

**t)** (Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di prestare una cauzione provvisoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro)

- che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115;

(nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 relativa alla riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria)

**u)** di essere in possesso o meno, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) del D.Lgs.163/2006 e dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010, della **certificazione di qualità aziendale** rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme vigenti;

- dichiara di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

\*\*\*

**(solo per il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dichiarano di concorrere)**

**2) Le dichiarazioni sostitutive dei/i consorziati** - ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - per il/i quale/i, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. indicano di concorrere, aventi ad oggetto il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Tali dichiarazioni sono da rendersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (**Allegato 2**) al presente bando di gara.

Il consorziato, oltre a dichiarare le proprie generalità (compreso numero di telefono, sede legale, codice fiscale, partita I.V.A. ed indirizzo di pec), al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti generali necessari per la partecipazione alla gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, deve produrre le dichiarazioni richieste al concorrente, nelle lettere b), c), d1), p), q), r), s) del precedente punto 1)- Istanza di partecipazione alla gara e

dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di gara per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati.

Il consorziato dovrà inoltre dichiarare:

- ai sensi dell'art. 37 comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, che non partecipa alla presente gara in altra forma;
- di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Valgono in ogni caso, tutte le "Precisazioni e conclusioni" fatte nei punti I), II), III), IV), V), VI), VII) del presente art. 16, relativamente alle dichiarazioni di cui al punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A" e quanto puntualizzato nella sezione II del presente art. 16 in merito alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, in accoglimento di quanto statuito dal Consiglio di stato – Adunanza plenaria 30.7.2014 n. 16.

L'istanza e le dichiarazioni sostitutive devono essere **sottoscritte in originale** dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa consorziata, allegando copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

L'istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

**Valgono in ogni caso, tutte le precisazioni e prescrizioni fatte nei punti I), II), III), IV), V), VI), VII) del presente art. 16, relativamente alle dichiarazioni di cui al punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A".**

**3.) attestazione SOA** o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2001, regolarmente autorizzate, in corso di validità alla data della gara (punto 6.4.1. del presente bando) che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

L'attestazione SOA deve essere prodotta in copia sottoscritta in originale dal legale rappresentante o suo procuratore ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso.

\*\*\*

*(Solo nel caso di imprese di costruzioni che non abbiano qualificazioni SOA per prestazioni di progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate – oppure - nel caso di imprese che pur avendo tali qualificazioni non siano comunque in grado di garantire, attraverso il proprio staff tecnico di progettazione, la presenza di figure professionali idonee a svolgere progettazioni nell'ambito dei requisiti di cui al precedente art. 11.3. del bando di gara e che quindi siano obbligate ad indicare o associare progettisti qualificati per la realizzazione della progettazione)*

**3.1) domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive dei progettisti associati e/o indicati** - ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale - assumendosene la piena responsabilità dichiarano il possesso dei requisiti indicati nel punto 11.3 del bando di gara.

I progettisti indicati o associati dovranno produrre la *domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive*, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui al presente punto utilizzando preferibilmente il modello allegato (**Allegato 6**).

La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato modello (**Allegato 6**) devono essere **sottoscritte** in originale dal progettista o dal legale rappresentante del concorrente in caso di società di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei concorrenti / legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La domanda di partecipazione alla gara con la quale i progettisti indicati o associati dichiarano di possedere i requisiti richiesti nel bando di gara al punto 11.3 – di cui al presente punto, deve essere prodotta **a pena di esclusione**, qualora ricorra il caso.

---

***(solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui rispettivamente all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006 già costituiti)***

**4.) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

E' anche necessario documentare, qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo irrevocabile, che tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) si intende costituire specificando come - in caso di aggiudicazione - le imprese si suddivideranno le lavorazioni/prestazioni che compongono il presente appalto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di progettisti già costituito deve essere presentata copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione delle attività e della quota di partecipazione di ciascuno dei soggetti raggruppati.

**5.) garanzia a corredo dell'offerta** di cui all'art. 8. del presente bando di gara – pari ad **Euro 6.795,42=** (seimilasettecentonovantacinque//42) (2%); costituita alternativamente da *atto di fideiussione* (se Garante è una Banca o un Intermediario finanziario) o *polizza fideiussoria* (se Garante è un'impresa di assicurazione) ovvero da *assegno circolare non trasferibile* intestato al Comune di Ravenna, Servizio Appalti e Contratti, Piazza del Popolo, 1, Ravenna.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e al relativo schema Tipo 1.1 di cui al **Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123**, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell' 11 maggio 2004, opportunamente integrato con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

I concorrenti sono abilitati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 123/2004, a presentare la sola Scheda Tecnica 1.1 che deve essere debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

#### **Costituiscono cause di esclusione:**

- 1) la mancata presentazione della cauzione provvisoria;
- 2) la presentazione di una cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art. 75, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e pertanto, priva:
  - della **rinuncia** espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - della **rinuncia** all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
  - della clausola di **operatività** della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 3) cauzione di importo errato in diminuzione, fermo restando le ipotesi di errore formale;
- 4) cauzione sprovvista dell'indicazione dell'oggetto e del soggetto garantito; nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere **intestata** a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; in tal caso è sufficiente la della polizza fideiussoria o dell'atto di fideiussione da parte della sola mandataria;
- 5) cauzione prestata con modalità non consentite; al riguardo, si evidenzia che l'art. 28 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha modificato l'art. 75, comma 3, del Codice prevedendo che la fideiussione, a scelta dell'offerente, «può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
- 6) Ai sensi e per effetto dell'art. 75, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e visto quanto stabilito al precedente art. 12 del presente bando, si richiede che la garanzia a corredo dell'offerta abbia una **durata di 300 (trecento) giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa** e sia corredata **dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa per un ulteriore periodo di 180 giorni** nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  
Si precisa che – fermo restando la necessità, di una durata minima della garanzia a corredo dell'offerta di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa - il termine di validità di 300 giorni di cui sopra e la presenza dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta della stazione appaltante, **non sono richiesti a pena di esclusione**, fermo restando l'obbligo per il concorrente di adeguare la garanzia a quanto sopra richiesto con tempestività e, comunque, non oltre 15 giorni dal fax di richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non adegui la garanzia a corredo dell'offerta e/o non presenti l'impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa, l'offerta sarà **esclusa** dalla presente gara e, qualora il mancato adeguamento riguardi l'aggiudicatario provvisorio, esso decadrà dall'aggiudicazione provvisoria.
- 7) cauzione non sottoscritta dal garante sull'atto di fideiussione o sulla polizza fideiussoria.
- 8) mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario», ai sensi dell' art. 75, comma 8, del del D.Lgs. 163/2006.



### Riduzione del 50% dell'importo della garanzia

Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 gli stessi dovranno obbligatoriamente possedere la certificazione di qualità aziendale di cui al citato art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, in corso di validità alla data della prima seduta pubblica di gara prevista dal presente bando.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti o da costituirsi la possibilità di riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria ai sensi e per effetto dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è disciplinata, come segue:

- per i raggruppamenti di tipo orizzontale se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- per i raggruppamenti di tipo verticale se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento potrà ridurre la cauzione provvisoria e quella definitiva solo per la quota corrispondente alla somma delle quote di partecipazione al raggruppamento stesso delle imprese in possesso della certificazione di qualità;
- per i raggruppamenti di tipo misto vale quanto sopra prescritto per i raggruppamenti di tipo verticale con la precisazione che, con riferimento alla categoria (principale o scorporata) assunta in raggruppamento orizzontale da più soggetti, questi ultimi - per poter beneficiare della possibilità di ridurre la cauzione provvisoria e definitiva in misura proporzionale alla quota di incidenza della categoria stessa sul totale dell'appalto - devono tutti possedere la certificazione di qualità.

### **6.) attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara di euro**

**35,00=** all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture mediante produzione, a pena di esclusione, della ricevuta di pagamento oppure della copia autentica o dell'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini presso il quale si è effettuato il pagamento in contanti.

Il pagamento deve essere obbligatoriamente effettuato in base alle modalità prescritte nelle deliberazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici vigenti al momento del pagamento stesso, seguendo le istruzioni operative esposte nel sito Internet ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Si precisa che, il **codice CIG** relativo alla presente gara è il seguente: **[6009539C74]**

**7.) attestazione in originale dell'avvenuto sopralluogo** rilasciata dal competente Ufficio Tecnico dell'Amministrazione. Il sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità e nel periodo indicati al punto 6.5. del presente bando di gara.

Si precisa che, fermo restando l'obbligo, **previsto a pena di esclusione**, di effettuazione del sopralluogo con le modalità di cui al precedente art. 6.5, **la mancata produzione del certificato non comporterà l'esclusione dalla gara, purché risulti agli atti della stazione appaltante che l'operatore economico offerente ha effettuato il sopralluogo stesso con le modalità al precedente art. 6.5.**

\*\*\*

**8.) Schede referenze professionali dei progettisti (Allegato 7)**, ai sensi di quanto richiesto al punto 11.3. b) del presente bando di gara, sottoscritta/e dal/i progettista/i, appartenente/i alla struttura tecnica del concorrente oppure indicato o associato, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

\*\*\*

*(Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto)*

**9.) Documentazione e dichiarazioni da produrre nel caso di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Si precisa che l'impresa ausiliaria relativamente alle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 49 comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. 163/2006, può utilizzare il modello **Allegato 3)**. Inoltre dovrà produrre tutta la documentazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Le predette dichiarazioni sostitutive devono essere **sottoscritte in originale** dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, allegando copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, vanno trasmesse le relative procure.

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, deve produrre nella busta "A

–Documentazione” oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria ed alle dichiarazioni e documentazioni richieste **a pena di esclusione** dai precedenti punti del presente articolo (documentazione da inserire nella busta “A – Documentazione”) riferite al concorrente stesso, **a pena di esclusione**, anche tutte le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 2 della determinazione n. 2 del 1 agosto 2012.

Non è ammesso avalimento dei requisiti di carattere soggettivo quali, a titolo esemplificativo, iscrizione ad albi professionali, **pena esclusione**.

Inoltre si precisa che il contratto di avalimento deve essere conforme, **a pena di esclusione**, all’art. 88 comma 1 del DPR 207/2010 e prevedere “in modo compiuto, esplicito ed esauriente”:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificato;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avalimento.

Valgono le precisazioni contenute nelle determinazioni n. 2 del 1 agosto 2012 e n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Si precisa che, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, V sezione, 10 ottobre 2013 (causa C-94/2012) e alla precedente pronuncia espressa dal Consiglio di Stato, Sezione V, 8 febbraio 2011 n. 857, **è ammesso il cd. avalimento plurimo o frazionato**.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del presente appalto.

Si precisa che, relativamente alla presente procedura di affidamento, coerentemente a quanto affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato sez. V, n. 911/2013, per quanto riguarda le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 – con riferimento all’impresa ausiliaria – non sussiste l’obbligo di produrre le dichiarazioni di cui alla lettera c) del citato art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento agli amministratori, direttori tecnici ecc. e di quelli di eventuali società acquisite e/o incorporate, *cessati dalla carica* nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa che qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione costituendo con i progettisti un raggruppamento temporaneo questi, in quanto hanno la qualità di concorrente, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente bando di gara, possono utilizzare l’istituto dell’avalimento.

Invece qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione attraverso **l’indicazione di uno o più progettisti** oppure attraverso l’istituto dell’avalimento, ai sensi dell’articolo 49 del Codice, i progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per la progettazione, non potendo, a loro volta, ricorrere all’istituto dell’avalimento.

\*\*\*

## **10.) Documentazione da produrre nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete**

***a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:***

**1. copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

**2. dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (***in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati***);

**3. dichiarazione** che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del DPR 207/2010 nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.

***b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009.***

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria**, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD **ovvero**

**c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti :**

**1. copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

**ovvero**

**2. copia autentica del contratto di rete** ( redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Relativamente alla sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara si precisa che:

a) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del d.l. n. 5/2009, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un **organo comune** privo del potere di rappresentanza o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** l'istanza di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero **(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi)**, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

\*\*\*

**11.) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Gli operatori economici **devono obbligatoriamente registrarsi al sistema** accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Una volta individuata la procedura di affidamento, tramite il CIG, gli stessi dovranno **acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara, all'interno della busta A- contenente la documentazione amministrativa.**

## **12.) Elenco delle persone fisiche aventi le cariche indicate nella lettera c) de punto 1 dell'Istanza di partecipazione alla gara di cui al precedente art. 16 del bando.**

**Tale elenco è solo eventuale.** Lo stesso infatti, dovrà essere prodotto dal concorrente, **solo nel caso in cui** le persone fisiche, in carica e/o cessate dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, **rendano personalmente**, le dichiarazioni sostitutive circa la non sussistenza delle cause di esclusione di cui alle **lettere b, c) ed m-ter)** del comma 1 dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 – se in carica - oppure circa la non sussistenza delle cause di esclusione di cui alla **lettera c)** del comma 1 dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 – se cessate dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

I dati che il concorrente dovrà riportare nel suddetto elenco, dovranno riguardare le **persone fisiche**, che all'interno della società/impresa rivestono e/o hanno rivestito, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le **seguenti cariche**: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci, ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente. Per tali soggetti dovranno essere indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, Comune di residenza, carica ricoperta e, se cessati dalla carica, carica ricoperta e data di cessazione.

*Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti.*

***In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, di cui rispettivamente all'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 163/2006, già costituiti o da costituirsi:***

- le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo **Allegato 1** nel caso il concorrente scelga di utilizzarlo) devono essere prodotti, **pena l'esclusione**, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE con le modalità sopra richieste per il concorrente singolo;
- nel caso in cui uno o più dei soggetti del raggruppamento, costituito o costituendo, sia/no consorzi che concorrono per propri consorziati, a ciascuno di questi ultimi è fatto obbligo, **pena l'esclusione** dalla gara, di produrre le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo **Allegato 2** nel caso si scelga di utilizzarlo) relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE già costituiti, è sufficiente la produzione di una sola copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria;
- le documentazioni di cui ai precedenti punti 4), 5), 6), 7), 11) e 12) devono essere uniche.

Nel caso di una o più imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, ognuna di queste dovrà, **pena l'esclusione**, produrre:

- le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo Allegato 1 nel caso si scelga di utilizzarlo);
- dichiarazione attestante che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- dimostrare (tramite produzione di attestato SOA o specifica dichiarazione sostitutiva) che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

\*\*\*

**Nella busta "B-Offerta tecnica" deve essere contenuto, quanto segue:**

### **1. Relazione tecnica, articolata in due paragrafi**

**Il primo paragrafo relativo alle "Modalità di gestione della commessa",** deve essere suddiviso **in 5 articoli**, ognuno dei quali deve essere costituito da un massimo di **1 (una) facciata** in formato A4.

Sulla base di questo paragrafo la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione A1), A2), A3), A4) e A5) della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

**Il secondo paragrafo relativo alla "Valutazione progetto definitivo presentato in sede di gara",** deve essere suddiviso **in 5 articoli**, ognuno dei quali deve essere costituito da un massimo di **1 (una) facciata** in formato A4.

Sulla base di questo paragrafo in cui il concorrente sintetizzerà brevemente, quanto descritto dagli elaborati di progetto, nonché dall'esame degli elaborati del progetto definitivo presentato dal concorrente, la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione B1), B2), B3), B4) e B5) della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

Sulla base della relazione tecnica e del progetto definitivo presentato la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai criteri di valutazione A) e B) della tabella di cui all'art. 13 del presente bando di gara.

**La relazione tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico.**

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le facciate della relazione tecnica di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti la suddetta relazione tecnica con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al precedente art. 13, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente – con riferimento a ciascuno dei paragrafi che costituiscono la relazione tecnica – il numero massimo consentito per ogni paragrafo - seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, sempre con riferimento a ciascun paragrafo, le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

**Sottoscrizione**

La relazione tecnica di cui sopra dovrà essere **datata e sottoscritta** in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura**.

In caso di concorrente costituito da **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, **già costituiti**, è sufficiente che la relazione tecnica sia sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese capogruppo o mandatarie.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE **non ancora costituiti** l'offerta tecnica, deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il **concorrente**.

**Non si richiede la sottoscrizione della relazione tecnica, da parte dei progettisti associati e/o indicati.**

Si precisa che – come previsto e disciplinato all'articolo **15-bis, lettera n)** del presente bando di gara - al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, fornendone adeguata motivazione o comprova. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite **evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche** che ne consentano una rapida e certa individuazione. In questi casi il concorrente dovrà altresì fornire adeguata motivazione o comprova.

## **2. Progetto definitivo dell'intervento firmato da professionista abilitato e dal concorrente.**

Il progetto definitivo - redatto nel rispetto del progetto preliminare posto a base di gara - secondo quanto disciplinato dagli artt. da 24 a 32 del DPR n. 207/2010, dovrà essere costituito, dagli elaborati indicati dall'art. 12-bis del capitolato speciale prestazionale. **All'interno della busta "B-Offerta tecnica" dovranno essere inseriti esclusivamente i seguenti elaborati:**

- a)** Relazione illustrativa generale, descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali;
- b)** Relazioni specialistiche, con eventuali schemi grafici ed elaborati, relative agli impianti tecnici;
- c)** Elaborati grafici generali, nelle opportune scale, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere e delle soluzioni architettoniche adottate, delle superfici, dei volumi, degli impianti da realizzare comprensivi dei relativi particolari costruttivi;
- d)** Calcoli preliminari delle strutture (qualora necessari) e degli impianti;
- e)** Computo metrico (**non estimativo**) che riporti tutte le lavorazioni, le forniture, le prestazioni e gli oneri con le relative descrizioni, dimensioni e quantità, ma senza prezzi ed importi;
- h)** Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali e tecnici previsti in progetto.
- i)** Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza.

**Si rammenta che tutti i documenti contenenti riferimenti economici non dovranno essere inseriti nell'offerta tecnica (progetto definitivo),** pertanto, il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi con eventuale analisi dei prezzi unitari offerti (necessari unicamente per giustificare nel dettaglio l'ammontare dell'offerta a corpo), e il quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza, dovranno essere inseriti e presentati solo ed esclusivamente nella busta "C-Offerta economica". **L'inserimento all'interno della busta B) di tali elaborati comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica.**

Il progetto definitivo dovrà essere completo in ogni sua parte di relazioni, calcoli (idraulici, elettrici, strutture, ecc.), computi, analisi, stime, capitolati ecc.

**Il progetto definitivo e il successivo progetto esecutivo dovranno garantire il rispetto della vigente legislazione in ogni aspetto tecnico.**

Il concorrente dovrà produrre il fascicolo completo degli elaborati progettuali in: **n. 1 copie cartacee e n. 1 copie in formato editabile su supporto informatico compatibile con i programmi informatici utilizzati dal Servizio Edilizia.**

Quanto prodotto dal concorrente aggiudicatario resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà utilizzarlo come crede, come pure introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

**Gli elaborati progettuali elencati nel presente punto 2, devono essere firmati dai professionisti abilitati e dal legale rappresentante del concorrente, o da un suo procuratore.**

*(nel caso in cui il concorrente intenda non consentire l'accesso a parti della propria offerta tecnica ad altri concorrenti)*

### **3. Specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di segretezza tecnica o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell'ambito della propria offerta tecnica.**

Si ribadisce che i concorrenti, in questo caso, sono invitati a **precisare in modo chiaro ed inequivocabile** le parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari riferimenti alla pagina, ai paragrafi/periodi e/o frasi nella dichiarazione di cui al presente punto. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

Si precisa che l'inserimento all'interno della busta "B-Offerta tecnica" della dichiarazione relativa all'offerta economica e degli elaborati contenenti riferimenti economici, come già specificato nell'art. 15 del bando di gara, comporterà **l'esclusione** dalla presente gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica.

**Nella busta "C-Offerta economica" devono essere contenuti i seguenti documenti:**

**1. dichiarazione relativa all'offerta economica**, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (**Allegato 4**).

Nella dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto il concorrente dovrà dichiarare quanto segue:

- a)** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- b)** di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/2008;
- c)** di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le capacità e disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e delle scariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, tenuto conto anche delle disposizioni dell'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006;

- d)** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- e)** avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

#### **E DI OBBLIGARSI**

- ad assumere la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori che verranno contabilizzati a corpo, secondo le condizioni stabilite nel progetto preliminare posto a base di gara, nel progetto definitivo e nella propria offerta tecnica, al **prezzo globale** richiesto ("**Po=Pol+Pod+Poe**") per la progettazione definitiva, esecutiva e per l'esecuzione lavori – inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia non soggetti a ribasso – espresso in cifre ed in lettere ed al conseguente **ribasso percentuale** ( **$Rg = ((Pg - Po) / Pg) * 100$** ), anch'esso espresso in cifre e lettere, rispetto al prezzo globale dell'appalto soggetto a ribasso d'asta, di cui all'articolo 3.6 del bando di gara pari ad **euro 313.771,31**.

**Il prezzo globale richiesto, dato dalla somma del prezzo "Pol" offerto per l'esecuzione dei lavori, del prezzo "Pod" richiesto per la progettazione definitiva ed il prezzo "Poe" richiesto per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.**

**L'importo totale del computo metrico estimativo del progetto definitivo (derivante dall'applicazione dei prezzi unitari moltiplicato per le quantità) di cui al presente punto 4), dovrà coincidere con il prezzo a corpo offerto per l'esecuzione dei lavori (nella presente dichiarazione =Pol).**

Si precisa che il concorrente, dovrà indicare nell'offerta, gli oneri economici relativi alla sicurezza, ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006, utilizzando preferibilmente l'apposito spazio del modello Allegato 4).

Si precisa che in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso offerta in cifre e quella in lettere prevale quella espressa in lettere. **La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la formula riportata nell'art. 13 del presente bando di gara.**

#### **2. Offerta relativa al criterio di valutazione C) Disponibilità alla realizzazione di miglorie e/o lavorazioni/forniture aggiuntive,** di cui al precedente articolo 13 del presente bando.

In particolare, il concorrente dovrà indicare relativamente ai sub criteri di valutazione C1) e C2, se intende offrire, oppure no, le relative proposte migliorative, specificatamente indicate nella tabella 13 del presente bando di gara, senza possibilità di offerte intermedie, utilizzando preferibilmente il **modello Allegato 5**. Nel caso in cui il concorrente non intenda offrire le proposte migliorative di cui sopra sarà attribuito un punteggio pari a zero relativamente a ciascuna delle miglorie non offerte .

E' comunque opportuno che anche in tal caso, i concorrenti inseriscano nella busta "C" apposita dichiarazione che indichi tale volontà.

**3. Cronoprogramma** ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010, dettagliato, da articolare nelle varie fasi di lavoro, di inizio e fine lavori, coerente con la durata dei lavori di 150 giorni, a partire dalla data del verbale di consegna lavori. Il cronoprogramma dovrà tener conto del tempo necessario per far luogo alle miglorie offerte.

#### **4. Computo metrico estimativo;**

**5. Elenco prezzi con eventuale analisi dei prezzi unitari offerti,** in base ai quali è redatto il computo metrico estimativo.

I prezzi unitari utilizzati per la redazione del progetto dovranno essere in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara e ciascuna voce costituente l'elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo dovrà essere individuata con lo specifico codice alfanumerico e con la relativa descrizione. Nel computo metrico estimativo, per ciascuna voce, dovranno essere riportati la specificazione della quantità, il prezzo unitario, il prodotto derivante da quantità per prezzo unitario che non dovrà alcuna rilevanza contrattuale essendo l'appalto inteso "a corpo". Verrà dunque preso in considerazione solo il totale complessivo ottenuto dalla somma dei prodotti di cui sopra relativi alle varie voci di elenco prezzi. Tale importo complessivo costituirà offerta unica ed invariabile.

#### **6. Quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento aggiornato contenente le indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza**

##### *Sottoscrizione*

**La dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al punto 1) ed il computo metrico estimativo di cui al punto 4), devono essere sottoscritti in originale dal legale rappresentante del concorrente o da suo**

procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente sottoscritte per conferma, **nonché dai progettisti qualificati indicati o associati**, i restanti documenti possono essere sottoscritti dal solo legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

**La mancata sottoscrizione dell'offerta economica e del computo metrico estimativo, comporterà l'immediata esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 15 del presente bando di gara.**

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE **non ancora costituiti** le dichiarazioni/offerte e documentazione di cui ai **punti 1) e 4)** devono essere sottoscritte, **pena l'esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente e dai progettisti associati ed indicati**; mentre per le offerte e documenti di cui ai punti 2), 3), 5) e 6) dell'elenco dei documenti da inserire nella "busta C" è sufficiente la sottoscrizione del legale rappresentante o di un procuratore del soggetto designato capogruppo.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, **già costituiti**, è sufficiente la sottoscrizione di tutte le dichiarazioni/offerte di cui ai punti precedenti, da parte dei legali rappresentanti delle imprese capogruppo o mandatarie.

Nel caso in cui le dichiarazioni/offerte di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'elenco dei documenti da inserire nella "busta C" siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, vanno trasmesse le relative **procure**.

Si precisa che:

-le offerte e documenti di cui ai punti 1), 3), 4), 5) e 6) dell'elenco dei documenti da inserire nella "busta C", sono richiesti **a pena di esclusione**;

-l'offerta e le dichiarazioni di cui al punto 2) dell'elenco dei documenti da inserire nella "busta C", **non sono richieste a pena di esclusione**; naturalmente, nel caso in cui il concorrente non intenda offrire le proposte migliorative di cui al precedente punto 2), sarà attribuito un punteggio pari a zero relativamente al criterio C).

## **17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura della Busta "A-Documentazione Amministrativa", **in seduta pubblica** procede a:

**a) verificare l'integrità dei plichi** con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 15.2. b) del presente bando di gara;

**b) verificare la conformità della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni sostitutive** prodotti all'interno della busta "A" alle prescrizioni del presente bando di gara ed alla vigente normativa - compresa **la conformità dei PASSoe** prodotti dagli operatori economici - l'idoneità rispetto al presente appalto degli attestati SOA rilasciate dagli organismi di certificazione e la validità temporale delle certificazioni di qualità.

**c) verificare**, ai sensi e per effetto dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che non vi siano soggetti che abbia/no partecipato alla presente procedura di affidamento in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti; ovvero che, qualora abbiano partecipato alla presente gara in raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;

**d) verificare**, ai sensi e per effetto dell'art. 36, comma 5, primo periodo, e dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere **b) e c)**, del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato di concorrere - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia consorziato;

**e) sorteggiare, ai sensi dell'art. 48 comma 1**, del D.Lgs. 163/2006, almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali per la progettazione di cui al punto 11.3 b) del presente bando di gara ed, eventualmente, per la verifica dei requisiti per le categorie scorporate di importo inferiore a 150.000,00 euro per le quali i concorrenti si sono qualificati in base all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010;

**f) escludere dalla gara** il concorrente nel caso in cui - con riferimento alle verifiche di cui ai precedenti punti - si accerti la presenza delle cause di immediata esclusione indicate ai precedenti articoli **15.1, 15.2 a e 15.2 b**.

**g) aprire le buste delle offerte tecniche (busta "B")** presentate dalle imprese concorrenti non immediatamente escluse procedendo alla verifica formale dei documenti prodotti.

Nel caso in cui si accerti la presenza di una o più irregolarità essenziali come indicate al precedente articolo 15.3, si procederà all' **attivazione del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 (e conseguente applicazione della sanzione pecuniaria). La commissione di gara osserverà le disposizioni previste dall'art 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006.

I soccorsi istruttori ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, qualora si renda necessario attivarli, si svolgeranno in parallelo al **sub-procedimento di verifica a campione ex art. 48, comma 1** del D. Lgs. 163/2006 e all'eventuale **sub-procedimento di regolarizzazione di PASSOE** non conforme - ove presenti.



Alla conclusione degli eventuali sub-procedimenti sopra indicati si procederà alla convocazione di **una nuova seduta pubblica** nel corso della quale si renderanno noti gli esiti degli stessi.

Pertanto gli eventuali soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della prima seduta pubblica di apertura delle buste "A" e "B", si caratterizzano come "sub-procedimenti presupposti" nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche – avverrà solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.

#### **Verifica dei requisiti generali.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, da autonomi riscontri e dalla consultazione dei dati risultanti dal **casellario delle imprese qualificate** istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, anche ai sensi e per effetti dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 e s.m.i., con controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 e s.m.i.

La Commissione procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali.

#### **Verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per i lavori**

Come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 15.1.2014, **negli appalti di lavori pubblici** di importo superiore ad euro 150.000,00=, **la verifica ex art. 48 del Codice non è applicabile** in quanto, in questo caso, l'attestato SOA è obbligatorio per chiunque esegua i lavori pubblici e costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione di esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici. In tal caso infatti l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti, dunque, ne verificano il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del D. Lgs.163/2006.

Invece si procederà al sorteggio ex art. 48 comma 1 del D.lgs. 163/2006 nei confronti di tutti i partecipanti, ivi comprese pertanto le micro, piccole e medie imprese (MPMI), per la verifica dei **requisiti speciali per la progettazione** di cui al punto 11.3 b del presente bando di gara ed, eventualmente, per la verifica dei requisiti per le categorie scorporate di importo inferiore a 150.000,00 euro per le quali i concorrenti si sono qualificati in base all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010.

#### **Valutazione delle offerte tecniche**

Successivamente, nel corso della/e seduta/e riservata/e, la commissione giudicatrice procederà ad esaminare le offerte tecniche di cui alla **busta "B – Offerta tecnica"**, presentate dai concorrenti ammessi dalla gara e ad assegnare i punteggi provvisori relativamente ai criteri di valutazione di natura qualitativa ed in specifico con riferimento ai criteri di valutazione A) e B) e relativi sub criteri, indicati nella tabella di cui al precedente articolo 13. Per l'attribuzione di questi punteggi la Commissione procederà formulando propri giudizi e valutazioni sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta dai concorrenti ed attribuirà per ognuno dei suddetti sub-criteri di valutazione il relativo punteggio secondo la metodologia dettagliatamente indicata al precedente art. 13 del presente bando di gara.

La Commissione giudicatrice si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica.

#### **Apertura delle buste C) contenenti l'offerta economica**

La commissione giudicatrice, dopo queste operazioni, **in seduta pubblica** che sarà convocata secondo quanto stabilito all'articolo 6.4.3. del presente bando di gara, darà lettura dei **punteggi provvisori** attribuiti alle offerte tecniche dei singoli concorrenti con riferimento ai criteri di natura qualitativa (criteri A e B del precedente articolo 13) - tramite la **formula [13.4]** dello stesso art. 13 - e procederà quindi all'apertura delle buste "C - Offerta economica", dando lettura delle offerte economiche e di quanto offerto relativamente alle proposte migliorative di cui al criterio di valutazione di natura quantitativa C) di cui al precedente art. 13.

L'attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione C1), C2) e D) avverrà in modo automatico ed oggettivo sulla base delle formule indicate sempre al precedente articolo 13.

La Commissione giudicatrice procederà, quindi, con riferimento ai concorrenti non esclusi alla formazione della **graduatoria definitiva**, mediante l'effettuazione delle due riparametrazioni (di primo livello con riferimento a ciascuno dei criteri di natura qualitativa e di secondo livello con riferimento a tutti i criteri di natura sia qualitativa che quantitativa dell'offerta tecnica) tramite le formule di cui al precedente art. 13).

Tramite la graduatoria in ordine decrescente sarà individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente all'offerta del concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di offerte uguali si aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi.

#### **Valutazione di congruità delle offerte.**

Ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, e dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel caso in cui, in relazione all'offerta prima in graduatoria, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti al precedente art. 13, la stazione appaltante effettuerà una valutazione di congruità dell'offerta stessa seguendo la procedura stabilita dall'art. 88 del D.Lgs. 163/2006.

Ai fini dell'individuazione delle soglie per l'obbligo di verifica di anomalia di cui al presente paragrafo, per gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica nel suo insieme si farà riferimento al punteggio assegnato dopo il primo livello di riparametrazione (**O tecnica** concorrente *i-esimo* di cui alla precedente formula [13.2]).

La stazione appaltante si riserva la facoltà – ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 - di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, fino e non oltre la quinta.

Ai sensi dell'art. 121, comma 10, del DPR 207/2010, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'art. 121 del DPR 207/2010.

Gli operatori soggetti a verifica di congruità saranno tenuti a presentare le giustificazioni in base al modello e relative note illustrative indicate tra i documenti di gara al precedente art. 5 del bando di gara.

**All'esito del procedimento di verifica di congruità**, ai sensi dell'art. 121, comma 3, DPR 207/2010, il presidente della commissione di gara, in seduta pubblica - che sarà convocata secondo quanto stabilito al precedente articolo **6.4.4.** - **dichiara** quanto emerso dal procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e **l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.**

In ogni caso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante espletterà il procedimento di verifica, ed eventualmente di esclusione, delle offerte anormalmente basse in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

#### **Aggiudicazione provvisoria, verifica sul possesso dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese**

##### ***Verifica requisiti speciali***

La stazione appaltante, entro 10 (=dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, procederà **nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario e del soggetto che segue in graduatoria** – qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati ed il secondo in graduatoria non sia una micro, piccola o media impresa - alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese riguardo il possesso dei *requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari* di cui, rispettivamente, agli articoli **11.2 e 11.3 (per i progettisti)** del presente bando di gara, **attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass** e per i documenti e certificati non acquisibili tramite detto sistema, in base a quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 43 del DPR 445 del 2000.

Gli operatori economici dovranno inserire a sistema AVCPASS, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per la progettazione:

-le eventuali attestazioni dei **committenti privati** riportanti l'oggetto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva svolto, la relativa suddivisione nelle classi e categorie di cui alle vigenti tariffe professionali con i relativi importi e con la precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito.;

-le dichiarazioni relative alle progettazioni eseguite come da modello Allegato O del DPR 207/2010 (Scheda referenze professionali) e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali prescritti nel presente bando di gara utilizzando preferibilmente gli allegati 6 e 7.

Nel caso d'impossibilità oggettiva ad ottenere le predette attestazioni di eventuali committenti privati, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio.

Gli operatori economici dovranno inserire a sistema AVCPASS, ai fini della dimostrazione dei requisiti eventualmente dichiarati per le categorie scorporate OG11 e OG1, qualora ci sia qualificati ai sensi dell'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 e non mediante attestazione SOA:

- le eventuali **certificazioni dei committenti privati** riportanti i lavori analoghi eseguiti, ai sensi del predetto art. 90, comma 1, lett. a), con i relativi importi e con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti, nonchè le certificazioni attestanti l'adeguata attrezzatura, ai sensi del predetto art. 90, comma 1, lett. b).

Tuttavia, nel caso d'impossibilità oggettiva ad ottenere le predette attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento dei lavori.

Si precisa che, coerentemente con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, **i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente** dai soggetti competenti.

Qualora sia l'aggiudicatario che il concorrente che segue in graduatoria (qualora non appartenente alla categoria delle MPMI), non forniscano entrambi la prova o non confermino le loro dichiarazioni relativamente al possesso dei requisiti speciali, si procederà all'applicazione delle sanzioni come previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mentre **non si effettueranno nuovamente i calcoli per rideterminare la graduatoria** (in base alle formule di cui al precedente art. 13 sulla riparametrazione e per l'attribuzione dei punteggi all'offerta economica) in quanto si ritiene che il richiamo contenuto nel suddetto secondo comma dell'art. 48 del Codice dei contratti, alla rideterminazione della nuova soglia di anomalia sia riferibile ed applicabile esclusivamente al caso di procedure di affidamento basate sul criterio del prezzo più basso con il meccanismo di esclusione automatica.

### **Verifica dei requisiti generali**

Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1 del Codice, la stazione appaltante provvederà a verificare i requisiti di carattere generale di cui all'art. 11.1 del presente bando **attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass** e per i documenti e certificati non acquisibili tramite detto sistema, in base a quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 43 del DPR 445 del 2000.

La stazione appaltante effettuerà anche visure e consultazioni dei dati risultanti dal **casellario informatico** istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ed ogni altra verifica che riterrà necessaria e/o opportuna per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti ed il possesso dei prescritti requisiti)

L'operatore economico aggiudicatario è in ogni caso tenuto, a pena di decadenza dalla aggiudicazione provvisoria, a fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni necessari per poter procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali (come ad esempio alcune informazioni necessarie per richiedere il DURC e/o effettuare le verifiche antimafia, qualora non prodotte dal concorrente tra le dichiarazioni nella documentazione amministrativa).

Relativamente al **DURC** (documento unico di regolarità contributiva) si precisa che:

- in caso di DURC positivo (che attesti la posizione di regolarità contributiva dell'impresa verso tutti gli enti previdenziali e assistenziali) la stazione appaltante non procederà in alcun modo a sindacare il merito di tale fidejacent documentato in seguito a richieste, note od osservazioni di altri concorrenti;

- in caso di DURC negativo (che attesti la posizione di non regolarità contributiva dell'impresa verso anche solo uno degli enti interessati) la stazione appaltante, coerentemente alle interpretazioni espresse nelle sentenze del Consiglio di Stato - CdS. Sezione Quinta n. 147/2008 - CdS. Sezione Quinta n. 4273/2007, CdS. Sezione Quinta n. 5575/2007, prenderà atto delle risultanze del documento unico di regolarità contributiva (DURC) senza in alcun modo procedere a sindacarne i contenuti. La situazione di non regolarità contributiva, risultante da un DURC negativo, sarà considerata motivo di esclusione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

In questo caso la stazione appaltante - tramite fax inviato al numero indicato dal concorrente stesso nel modulo Allegato 1 - provvederà ad informare l'impresa concorrente che l'acquisizione del DURC negativo costituisce presupposto per l'adozione di un provvedimento di esclusione. Tale comunicazione è da considerarsi, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., come comunicazione di avvio del procedimento di esclusione. In questo caso il concorrente entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento del fax - qualora ritenga che gli Enti competenti abbiano emesso nei propri confronti un DURC negativo pur in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente - può presentare alla stazione appaltante proprie giustificazioni e/o produrre documenti atti a comprovare che nei propri confronti non sussistono cause ostative al rilascio del DURC ai sensi della normativa vigente. La stazione appaltante procederà a richiedere al soggetto che ha rilasciato il DURC negativo se, in base alle giustificazioni ed ai documenti acquisiti dal concorrente o ad altre motivazioni legate ad eventuali ulteriori verifiche, intenda confermare o meno la sussistenza di cause ostative al rilascio di un DURC positivo. Nel caso in cui il soggetto tenuto al rilascio del DURC confermi la posizione di non regolarità contributiva dell'impresa concorrente (confermando quindi la sussistenza di cause ostative al rilascio di un DURC positivo) verso anche solo uno degli enti interessati, la stazione appaltante non effettuerà nessun'altra verifica e procederà conseguentemente all'esclusione del concorrente dalla gara.

### **Insussistenza dei requisiti e/o accertamento di false dichiarazioni dopo la fase dell'aggiudicazione provvisoria**

Nel caso in cui nei confronti del concorrente aggiudicatario provvisorio si verifichi l'insussistenza dei requisiti generali di cui al precedente articolo 11.1 e/o l'insussistenza dei requisiti speciali di cui ai precedenti artt. 11.2 e 11.3 e/o si accertino false dichiarazioni, si procederà ad escluderlo dalla presente gara. L'esclusione comporterà l'automatica decadenza dall'aggiudicazione provvisoria.

In questo caso, in applicazione dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., **non si procederà a ricalcoli della graduatoria** mediante le formule delle riparametrazioni o del punteggio da attribuire alle offerte economiche di cui al precedente art. 13, ma si effettuerà un mero scorrimento della graduatoria stessa.

Si procederà quindi:

- con la verifica di congruità nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria quello/i escluso/i, qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga comunque di procedere con una verifica di congruità nei suoi confronti ai sensi del comma 3 del citato art. 86. Si proclamerà **l'aggiudicazione provvisoria** nei confronti dell'offerta che segue in graduatoria quella/e esclusa/e (per mancanza dei requisiti generali e/o speciali di cui all'art. 11 del presente bando) **nel corso di una nuova seduta pubblica di gara che sarà convocata con le modalità di cui al precedente art. 6.4.4.**

- risulterà invece direttamente aggiudicatario provvisoria l'offerta che segue in graduatoria quella/e esclusa/e per mancanza dei requisiti generali e/o speciali di cui all'art. 11 del presente bando nel caso in cui nei confronti della stessa non vi sia obbligo di procedere con una verifica di congruità ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e qualora il responsabile del procedimento non decida di procedere comunque con una verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86.

Il nuovo aggiudicatario sarà a sua volta soggetto a controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'articolo 11. del presente bando di gara.

Si puntualizza che **ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006**, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità per gli adempimenti di competenza.

I concorrenti non possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

## **18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CONSEGNA DEI LAVORI.**

L'elaborato di cui al comma 1, lettera f) dell'art. 17 del DPR 207/2010 e smi – **prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza** con i contenuti minimi di cui al comma 2 del medesimo art. 17, contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza - indicati nel bando di gara - **sarà allegato al contratto**, ferma restando l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all' *articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, predisposto a corredo del progetto esecutivo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del DPR 207/2010 comma 2, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, **il capitolato speciale descrittivo e prestazionale**, redatto in conformità di quanto disposto dall'articolo 43, comma 3, **costituisce allegato allo schema di contratto** di cui al comma 2 dello stesso articolo.

L'aggiudicazione provvisoria - dopo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti e la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario - sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da parte del competente Dirigente del Comune di Ravenna mediante apposita determinazione dirigenziale.

Si precisa che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

La stazione appaltante provvederà alla comunicazione dell'*aggiudicazione definitiva* ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, entro cinque giorni dall'esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

### **Approvazione del progetto definitivo e stipulazione del contratto**

Ai sensi dell'art. 168 del D.P.R.n.207/2010, la stipulazione del contratto avverrà successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara.

Entro **10 giorni** dall'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione di necessari pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara.

In tale fase, l'affidatario provvede ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso.

Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro il termine perentorio assegnato dal responsabile unico del procedimento, che in ogni caso non potrà essere inferiore a **20 giorni**, non si procede alla stipula del contratto e si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione.

Si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

Il progetto definitivo presentato in sede di gara e il progetto esecutivo, saranno sottoposti a **verifica** da parte della stazione appaltante, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione e dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed entro **180 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di **180 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o del POS oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto - la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto - come l'insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni o di altre cause ostative elencate al precedente art. 11.1. del presente bando, successivamente alla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva - risultanti dal casellario informatico istituito presso l'Osservatorio per i lavori pubblici, dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante.

### ***Progettazione esecutiva***

Ai sensi dell'art. 168 comma 2 del DPR 207/2010, dopo la stipula del contratto, a seguito di ordine di Servizio disposto dal responsabile unico del procedimento, l'affidatario darà inizio alla redazione della progettazione esecutiva, che dovrà essere completata e consegnata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale prestazionale, entro il **termine di 45 (=quarantacinque) giorni**, secondo quanto disciplinato dagli artt. 33 e segg. del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale prestazionale, il responsabile unico del procedimento potrà emettere tale ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto, qualora il mancato avvio della progettazione esecutiva determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità a quanto stabilito nei documenti a base di gara ed ai contenuti della proposta tecnica ed economica presentata ed approvata (Progetto definitivo ed offerta economica) e dovrà essere costituito dagli elaborati elencati all'art. 15 del capitolato speciale prestazionale.

Ai sensi dell'art. 168 comma 6 del DPR 207/2010, il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, successivamente alla verifica favorevole di cui all'art. 112 del codice, entro il termine fissato nell'art. 6 bis del contratto, sentito il progettista del progetto preliminare.

Come previsto dall'art. 16 del capitolato speciale prestazionale, il progetto esecutivo, non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 169 del D.P.R. 207/2010. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

### **Dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti dall'art. 153 del D.P.R. n. 207/2010 per la consegna dei lavori.**

Ai sensi dell'art. 241, comma 1-*bis*, si precisa che il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria. Relativamente al presente appalto è quindi esclusa la competenza arbitrale.

La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Ravenna, li 01-12-2014.

**Per il Dirigente**